

“SOGLIE GIURISPRUDENZIALI” E FATTO DI LIEVE ENTITÀ IN MATERIA DI STUPEFACENTI, TRA INTERPRETAZIONE TASSATIVIZZANTE E DERIVE NOMOPOIETICHE

di Emmanuele Penco

Il lavoro prende le mosse dallo studio dell’Ufficio per il processo presso la sesta Sezione della Corte di cassazione pubblicato nel novembre del 2022 con il quale è stata proposta, in relazione alla fattispecie di lieve entità del fatto di cui all’art. 73, comma 5, t.u. stup., un’interpretazione tassativizzante fondata sull’elaborazione di specifiche soglie numeriche relative alla quantità di stupefacente oggetto della condotta. Tale soluzione ermeneutica, immediatamente valorizzata dalla cassazione, offre lo spunto per un’indagine in merito alla prassi giurisprudenziale volta a tradurre in termini numerici concetti quantitativi che il legislatore formula invece in modo elastico. In questa prospettiva lo studio, guardando anche ad alcune esperienze straniere, si sofferma sui possibili profili di tensione tra la tecnica delle “soglie giurisprudenziali” e il canone del nullum crimen, giungendo infine a formulare un giudizio critico sulla vicenda interpretativa che ha interessato l’art. 73, comma 5, t.u. stup., ipotesi della quale si ribadisce l’inidoneità a essere contenuta in una rigida griglia di valori quantitativo-numeric.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I parametri della lieve entità del fatto: dalla centralità del criterio qualitativo al principio della “valutazione complessiva”. – 3. L’eterno ritorno del parametro ponderale: le “soglie” individuate dall’Ufficio per il processo presso la sesta Sezione... – 3.1. (segue) ... e la loro immediata valorizzazione nella sentenza “Restivo”. – 4. L’elaborazione di “soglie giurisprudenziali” nel contesto della disciplina penale degli stupefacenti: l’esperienza italiana nella prospettiva comparata. – 4.1. Le criticità di ordine generale: tra esigenze di tassatività e latenti tensioni con il canone della riserva di legge. – 4.2. Le criticità di ordine particolare: la strutturale inidoneità dell’ipotesi di lieve entità a essere contenuta in una “griglia quantitativa”. – 4.2.1. Le soglie individuate nello studio dell’Ufficio per il processo e nella sentenza “Restivo”: alcune, ulteriori, perplessità di ordine metodologico. – 5. In conclusione.

1. Premessa.

La fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309¹ è stata di recente oggetto di un interessante dibattito ermeneutico relativo alla possibile valorizzazione dell’indice normativo della «quantità delle sostanze» oggetto della

¹ D’ora in poi, “t.u. stup.”.

condotta attraverso l'individuazione in via ermeneutica di valori-soglia espressivi della lieve entità del fatto.

La vicenda ha preso le mosse da uno studio realizzato dall'Ufficio per il processo presso la sesta Sezione penale della Corte di cassazione² che, ponendosi l'obiettivo di giungere a una «interpretazione tassativizzante» della fattispecie *de qua* ritenuta necessaria alla luce del «quadro interpretativo estremamente frammentato e incerto» restituito dall'indagine sulla più recente giurisprudenza di legittimità³, è giunto a proporre una «soglia quantitativa orientativa che discrimini – sul piano interpretativo e applicativo – la lieve entità dalle fattispecie più gravi»⁴ con riferimento alle sostanze stupefacenti più diffuse sul mercato italiano: cocaina, eroina, *hashish* e *marijuana*. Tale approccio è stato immediatamente recepito dalla giurisprudenza della stessa sesta Sezione⁵, in una vicenda nella quale è stata riconosciuta la sussistenza del fatto di lieve entità proprio attraverso un espresso richiamo ai valori-soglia quantitativo-numeriche individuati dallo studio dell'Ufficio per il processo. La soluzione proposta dalla Corte di cassazione ha suscitato reazioni contrastanti fra i primi commentatori⁶, contribuendo a riportare l'attenzione sulle problematiche applicative dell'art. 73, comma 5, t.u. stup. A distanza di pochi mesi, in effetti, l'Ufficio del Massimario ha pubblicato un'articolata relazione sul tema⁷, con l'obiettivo di condurre una ricognizione degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità relativa alla fattispecie di lieve entità, indagando il ruolo svolto dai diversi parametri normativi, con particolare attenzione a quello quantitativo. In relazione a quest'ultimo profilo la relazione del Massimario ha manifestato forti perplessità circa l'individuazione in sede ermeneutico-giurisprudenziale di soglie quantitative espressive della lieve entità del fatto, confermando la necessità di una valorizzazione congiunta di tutti gli indici normativi, in conformità a quanto espresso dalla più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite⁸.

La questione, che abbiamo per ora ripercorso nelle sue tappe essenziali, offre molteplici spunti di riflessione, con riferimento tanto al ruolo dell'elemento quantitativo nella disciplina penale degli stupefacenti (in generale) e in relazione al fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup. (in particolare), quanto alle criticità di un intervento giurisprudenziale in chiave dichiaratamente tassativizzante che si risolve nell'individuazione di soglie numerico-quantitative a fronte di un dato normativo che valorizza sì (anche) l'elemento ponderale, esprimendolo tuttavia in termini elastici o comunque non numerici.

² LANCIA e PACELLA (2022), pp. 108 ss.

³ LANCIA e PACELLA (2022), p. 110.

⁴ LANCIA e PACELLA (2022), p. 126.

⁵ Cass., Sez. VI, 25 novembre 2022, n. 45061, "Restivo", in *Giurisprudenza italiana*, 2023, pp. 911 ss., con nota di DE BLASIS (2023).

⁶ In senso sostanzialmente adesivo v. DE BLASIS (2023), p. 916; sviluppano invece alcune considerazioni critiche, sulle quali avremo modo di soffermarci, AMATO, Gius. (2022), pp. 27 ss. e LOMBARDI (2022).

⁷ UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO (2023).

⁸ Sul punto v. in particolare UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO (2023), pp. 96 ss.; per i rapporti tra i diversi criteri in base ai quali valutare la lieve entità del fatto il riferimento è a Cass., Sez. Un., 9 novembre 2018, n. 51063, "Murolo", in *Cassazione penale*, 2019, pp. 1975 ss., con nota di TORIELLO (2019).

2. I parametri della lieve entità del fatto: dalla centralità del criterio quali-quantitativo al principio della “valutazione complessiva”.

L’ipotesi della lieve entità del fatto, come ben noto, è stata oggetto di numerosi interventi legislativi che, a più riprese, hanno modificato il *drafting* normativo della disposizione, andando a incidere tanto sulla relativa natura giuridica, quanto sul piano della comminatoria edittale⁹: in relazione al primo aspetto viene in rilievo il d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, che ha trasformato l’originale ipotesi circostanziale in fattispecie autonoma, così sottraendola definitivamente al giudizio di bilanciamento¹⁰; per quanto concerne il profilo sanzionatorio, invece, l’iniziale previsione di un duplice trattamento per le droghe “pesanti”, da un lato, e per quelle “leggere”, dall’altro, ha lasciato spazio a partire dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 a un’unica cornice edittale, che permane ancora oggi – ritoccata verso il basso con il d.l. 20 marzo 2014, n. 36 – nonostante l’intervento della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale relativo alle fattispecie “non lievi” di cui al medesimo art. 73 t.u. stup.¹¹.

Nel contesto di una disciplina interessata da susseguenti *restyling* normativi sono ad ogni modo individuabili taluni “punti fermi” che attengono, da un lato, alla *ratio* che la norma è chiamata a svolgere nel sistema penale di contrasto al traffico di stupefacenti e, dall’altro, ai criteri legislativi fissati per l’individuazione della lieve entità del fatto. In tal senso occorre *in primis* ricordare come la funzione generalmente attribuita all’ipotesi di cui all’art. 73, quinto comma, t.u. stup. sia quella di vera e propria «valvola di sfogo» del sistema¹², idonea a sottrarre i fatti caratterizzati da minore gravità al severo trattamento sanzionatorio previsto per le figure delittuose di cui ai commi precedenti, in ossequio ai canoni dell’offensività e della proporzionalità sanzionatoria¹³. In secondo luogo, viene in rilievo il novero dei criteri in base ai quali opera il giudizio di lieve entità del fatto, rimasti immutati rispetto alla previsione originaria e inerenti tanto alla «qualità e quantità» della sostanza oggetto materiale della condotta, quanto ai «mezzi», alle «modalità» e alle altre «circostanze» dell’azione¹⁴.

I dubbi interpretativi che hanno tradizionalmente caratterizzato la dimensione applicativa dell’ipotesi in parola, contribuendo poi a originare il dibattito circa la

⁹ Per un quadro aggiornato sull’evoluzione normativa della fattispecie, oltre a LANCIA e PACELLA (2022), pp. 111 ss. e UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO (2023), pp. 3 ss., v. PIFFER (2021), pp. 1132 ss.; TORIELLO (2021), pp. 315 ss.; BANDINI, STALLONE, ZANACCA (2019), pp. 281 ss.

¹⁰ Su tale intervento v. DELLA BELLA, VIGANÒ (2014); ROMANO (2014).

¹¹ Con riferimento al d.l. n. 36 del 2014 v. VIGANÒ (2014). Per una sintesi degli interventi di questa stagione normativa, letti anche alla luce degli effetti della pronuncia della Corte costituzionale, n. 32 del 2014, v. GAMBARDILLA (2017), pp. 37 ss.; PIOTTO (2015), pp. 143 ss.

¹² Così DI GIOVINE (2020), p. 7.

¹³ In questo senso TORIELLO (2021), p. 316; BANDINI, STALLONE, ZANACCA (2019), p. 282; analogamente, Cass., Sez. Un., 9 novembre 2018, cit., “Murolò”, par. 2 del *Considerato in diritto*.

¹⁴ Sull’immutabilità dei criteri pur a fronte della mutata natura giuridica della fattispecie v. BANDINI, STALLONE, ZANACCA (2019), pp. 297 ss.

possibile individuazione in sede interpretativa di soglie quantitative per la lieve entità, derivano in definitiva dalla marcata eterogeneità dei predetti criteri, nonché dall'assenza di chiarimenti legislativi in ordine ai rapporti intercorrenti tra gli stessi¹⁵. In questo senso la giurisprudenza, superato l'orientamento volto a riconoscere la necessità che ciascuno dei parametri normativi fosse orientato verso la lieve entità¹⁶, ha visto piuttosto l'affermarsi di una lettura funzionale a richiedere una valutazione complessiva del fatto alla luce di tutti gli indici sopra richiamati, salva la possibilità di escludere l'applicabilità dell'art. 73, comma quinto, t.u. stup. nel caso in cui uno solo dei criteri presenti un valore negativo così rilevante da prevalere sugli altri¹⁷.

La scarsa capacità selettiva espressa dal generico richiamo a una considerazione "globale" del fatto¹⁸ ha tuttavia portato la prassi ermeneutica a offrire rilevanza preponderante al parametro quali-quantitativo: il *quantum* di principio attivo della sostanza oggetto della condotta ha in effetti tradizionalmente rivestito un ruolo primario nel giudizio sulla lieve entità, risultando di frequente richiamato quale «"indice negativo assorbente"»¹⁹ e giungendo ad atteggiarsi come un *prius* logico rispetto all'operare degli altri criteri²⁰. In questa prospettiva, pur nei radicali cambiamenti che hanno caratterizzato le scelte normative in ordine alle modalità di selezione delle condotte di possesso penalmente rilevanti, è possibile riconoscere una certa continuità nella tendenza giurisprudenziale a valorizzare ai fini del vaglio circa l'applicabilità dell'art. 73, comma 5, t.u. stup. gli elementi quantitativi ai quali il legislatore ha fatto riferimento – nelle diverse stagioni normative – per distinguere le ipotesi di spaccio da quelle di consumo personale. Così, all'indomani dell'entrata in vigore del testo unico, il concetto di lieve entità si è misurato con la neointrodotta nozione di "dose media giornaliera", giungendo la giurisprudenza ad affermare l'impossibilità di un giudizio di minore disvalore del fatto *ex art. 73*, quinto comma nel caso in cui il dato ponderale della sostanza fosse risultato di molto superiore (oltre le 7/8 volte) a siffatta dose-soglia²¹. L'abrogazione referendaria della dose media giornaliera privò gli interpreti di un espresso riferimento quantitativo per il giudizio di lieve entità del fatto, riferimento che venne tuttavia recuperato attraverso un richiamo "postumo" al concetto di "modica

¹⁵ Già PALAZZO (1994), p. 163, riconosceva come la «natura e configurazione tecnica» della fattispecie «introduce[ss]e] una larghissima componente di discrezionalità nelle mani del giudice». Nello stesso senso, per un giudizio critico sulla formulazione testuale della norma, ritenuta eccessivamente indefinita, v. più di recente DONELLI (2016), pp. 1898 ss.

¹⁶ Su tale orientamento interpretativo, anche per gli opportuni riferimenti giurisprudenziali, v. PALAZZO (1994), p. 167.

¹⁷ Si tratta della soluzione ermeneutica avallata da Cass., Sez. Un., 9 novembre 2018, cit., "Murolo"; sul significato del principio della "valutazione complessiva" dei criteri normativamente richiamati v. UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO (2023), pp. 3 ss.; TORIELLO (2021), pp. 319 ss.; BANDINI, STALLONE, ZANACCA (2019), pp. 300-301.

¹⁸ In questi termini già PALAZZO (1994), p. 168.

¹⁹ BANDINI, STALLONE, ZANACCA (2019), p. 301.

²⁰ Così MANES (2012), pp. 109 ss. Sulla centralità assunta nella prassi dal criterio ponderale v. anche PIFFER (2021), pp. 1138-1139; AMATO Gian. (2012b), pp. 377 ss.

²¹ BANDINI, STALLONE, ZANACCA (2019), p. 302, ai quali si rinvia anche per gli opportuni riferimenti giurisprudenziali.

quantità” definito dalla previgente legge 22 dicembre 1975, n. 685²², cosicché «il numero di dosi non superabile per il riconoscimento della lieve entità del fatto finiva per corrispondere al “quantitativo necessario per non più di qualche giorno ad un soggetto in stato di tossicomania di medio grado”, ovvero a quanto necessario per il rifornimento giornaliero di due o più tossicodipendenti»²³. Con l’introduzione ad opera della legge n. 49 del 2006 del parametro della “quantità massima detenibile”, ritrovato un esplicito referente ponderale (anche) per il giudizio sulla lieve entità del fatto, la prassi ermeneutica confermò la centralità dell’elemento quantitativo rispetto agli altri indici normativi, nel senso che soltanto un superamento del valore-soglia che si rivelasse non elevato avrebbe potuto giustificare l’applicazione della (allora) circostanza attenuante²⁴. Negli stessi termini, valorizzando il concetto di “dose media singola” che si pone alla base della “quantità massima detenibile” tabellarmente individuata per ciascuna sostanza, la giurisprudenza è infine giunta a ritenere applicabile l’art. 73, comma 5, t.u. stup. in presenza di una provvista non superiore a «dosi conteggiate a decine», escludendo invece l’applicabilità del più benevolo trattamento sanzionatorio nel caso di presenza di dosi conteggiate «in centinaia»²⁵.

Fermo il ruolo spesso decisivo tradizionalmente svolto dall’elemento quantitativo occorre tuttavia evidenziare come la giurisprudenza, nel contesto di un approccio interpretativo volto al progressivo ampliamento dell’ambito applicativo della fattispecie di lieve entità²⁶, non più considerata “eccezionale” e limitata a ipotesi di piccolo spaccio dal disvalore «necessariamente minimo»²⁷, abbia di recente autorevolmente ribadito la necessità di una valutazione complessiva dei criteri normativi di cui all’art. 73, comma 5, t.u. stup., implicitamente ridimensionando il “peso” – spesso assorbente – che al dato ponderale veniva attribuito in sede di valutazione del fatto concreto²⁸. Il riferimento è alla sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite “Murolo” del 2018²⁹ con la quale il massimo organo nomofilattico, nel confermare l’imprescindibilità di una «globale valutazione di tutti i dati sintomatici descritti dalla norma e delle relazioni intercorrenti tra i medesimi»³⁰, ha affermato come non possa essere attribuita efficacia ostativa rispetto al riconoscimento della lieve entità del fatto alla circostanza del possesso di sostanze eterogenee, sia “pesanti” che “leggere”. Nell’argomentare tale soluzione le Sezioni Unite si sono dimostrate consapevoli di come

²² PALAZZO (1994), pp. 169-170.

²³ BANDINI, STALLONE, ZANACCA (2019), pp. 302-303.

²⁴ BANDINI, STALLONE, ZANACCA (2019), pp. 303-304; MANES (2012), pp. 109 ss.

²⁵ Con riferimento a tale orientamento interpretativo v. ampiamente UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO (2023), pp. 96 ss.; sul punto v. anche TORIELLO (2021), p. 329 e BANDINI, STALLONE, ZANACCA (2019), p. 304.

²⁶ Tendenza ermeneutica evidenziata nello stesso studio LANCIA e PACELLA (2022), pp. 115 ss., in merito alla quale v. già PALAZZO (2014), pp. 167 ss.

²⁷ UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO (2023), pp. 84-85.

²⁸ Sul punto si rinvia alle più ampie riflessioni svolte in PENCO (2019), pp. 674-675; in senso adesivo v. UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO (2023), p. 9, nota n. 17.

²⁹ Cass., Sez. Un., 9 novembre 2018, cit., “Murolo”, in merito alla quale v. anche BERNARDONI (2018) e CATERINI e ROMANO (2019), pp. 679 ss.

³⁰ Cass., Sez. Un., 9 novembre 2018, cit., “Murolo”, par. 6 del *Considerato in diritto*.

una siffatta valorizzazione del principio della considerazione complessiva degli indici normativi vada necessariamente a incidere sulla prassi di diffusa valorizzazione del dato ponderale; in questo senso la Corte ha in effetti significativamente riconosciuto come da tale percorso valutativo non possa essere escluso l'elemento «che più spesso assume un ruolo centrale nell'apprezzamento giudiziale», e cioè appunto quello quantitativo, la cui «maggiore o minore espressività [...] deve essere anch'essa determinata in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento»³¹.

3. L'eterno ritorno del parametro ponderale: le "soglie" individuate dall'Ufficio per il processo presso la sesta Sezione...

L'univoca indicazione formulata dalle Sezioni Unite "Murolo" circa la necessità di valutare la concreta dimensione offensiva del fatto guardando a tutti gli indici normativi richiamati all'art. 73, comma 5, t.u. stup. sembra in effetti aver trovato puntuale riscontro nella più recente giurisprudenza di legittimità. In questa prospettiva risulta particolarmente interessante l'indagine ricognitiva degli orientamenti ermeneutici relativi all'applicazione dell'ipotesi di lieve entità condotta dall'Ufficio del Massimario, i cui esiti sono stati riportati nella già richiamata relazione del gennaio 2023³². L'analisi, condotta su oltre trecento sentenze di legittimità depositate nel corso del 2022 che si sono confrontate direttamente con il dato del quantitativo di sostanza oggetto di contestazione, restituisce un quadro nel quale le pronunce ove risulta valorizzato in via esclusiva il parametro ponderale si presentano come decisamente minoritarie; dai dati raccolti emerge in particolare come la Corte abbia fondato la propria decisione sulla sola circostanza del quantitativo di stupefacente oggetto della condotta in 22 sentenze su 91 censite relativamente alla cocaina; in 7 sentenze su 35 censite relativamente all'eroina; in 9 sentenze su 27 censite relativamente all'*hashish*; in 13 sentenze su 28 censite relativamente alla *marijuana*³³.

Ora, a fronte della diffusa tendenza a prendere in considerazione tanto gli indici normativi riferiti alla qualità e quantità della sostanza quanto quelli relativi ai mezzi, alle modalità e alle circostanze dell'azione, non stupisce la possibilità di rinvenire esiti decisionali che, se letti esclusivamente attraverso la "lente" del parametro ponderale, possono risultare incoerenti: si pensi, ad esempio, a quei casi nei quali, a fronte dello stesso quantitativo del medesimo stupefacente oggetto della condotta, la giurisprudenza sia giunta talvolta a escludere, talaltra a riconoscere, la configurabilità dell'ipotesi lieve

³¹ Cass., Sez. Un., 9 novembre 2018, cit., "Murolo", par. 7 del *Considerato in diritto*. Sul punto sia ancora consentito il rinvio a PENCO (2019), pp. 673 ss.

³² UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO (2023), pp. 15 ss., per un'analisi puntuale delle pronunce attenzionate dallo studio, e pp. 84 ss. per un quadro di sintesi.

³³ I dati sono direttamente ricavabili dalle tabelle riassuntive organizzate per sostanza riportate in UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO (2023), pp. 76 ss.

di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup.³⁴. È proprio da questa «apparente schizofrenia»³⁵ che ha preso le mosse lo studio elaborato dall'Ufficio per il processo presso la sesta Sezione della Corte di cassazione, ove già in apertura viene rilevata una «significativa oscillazione relativamente ai quantitativi minimi e massimi per l'applicazione della fattispecie di lieve entità», con una conseguente «estesa area di interferenza tra la lieve entità e le fattispecie più gravi di cui ai commi primo e quarto dell'art. 73 D.P.R. 309/1990»³⁶, circostanze le quali renderebbero necessaria la ricerca di un'interpretazione tassativizzante della norma che trovi la sua chiave di volta proprio nell'elemento quantitativo.

Sul piano ricognitivo lo studio in parola ha sottoposto a indagine quasi quattrocento pronunce di legittimità riconducibili al triennio 2020-2022 aventi ad oggetto la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup., concentrando in particolare l'attenzione su quelle relative a cocaina, eroina, *hashish* e *marijuana*. Con riferimento a queste ultime «è stato calcolato il *range* quantitativo minimo e massimo entro il quale la giurisprudenza di legittimità riconosce la fattispecie di lieve entità, e la soglia minima a partire dalla quale, invece, vengono riconosciute le fattispecie più gravi, di cui ai commi 1 e 4»³⁷, individuando così le aree di interferenza tra ipotesi lieve e ipotesi delittuose più gravi. A questo punto, operando un ulteriore *focus* relativo sempre al (solo) dato quantitativo, l'indagine – rilevata la sussistenza di «forti interferenze tra i due diversi tipi di decisioni» in relazione ai «livell[i] di quantitativi mediani»³⁸ – ha perimetrato un'area definita di «maggiore interferenza»³⁹, nella quale cioè «l'oscillazione tra l'applicazione della lieve entità e del fatto non lieve è più forte»⁴⁰, riportando i valori quantitativi che, per ciascuna delle quattro sostanze, delimitano nel minimo e nel massimo tale area⁴¹. Così circoscritto lo spazio di più marcata sovrapposizione statistica fra decisioni favorevoli e decisioni contrarie all'applicazione dell'art. 73, comma 5, t.u. stup., lo studio ripercorre gli elementi fattuali riconducibili ai criteri diversi da quello ponderale che più di frequente sono valorizzati nelle pronunce censite, sottolineando in senso critico come gli stessi presenterebbero una natura «evidentemente neutr[a] rispetto alla progressione tra uso personale, lieve entità e fatto non lieve»⁴².

Da qui la proposta di concentrare l'attenzione sul solo dato quantitativo, «quale (forse) unico indicatore, nella sua univocità e oggettività, davvero idoneo a ridurre – per

³⁴ Per una casistica in questo senso v. DE BLASIS (2023), p. 915, nota n. 29; LANCIA e PACELLA (2022), p. 125, nota n. 60.

³⁵ UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO (2023), p. 11; sulle ragioni per le quali tale schizofrenia può essere definita solo “apparente” v. *infra*, par. 4.2.1.

³⁶ LANCIA e PACELLA (2022), p. 110.

³⁷ LANCIA e PACELLA (2022), p. 118.

³⁸ LANCIA e PACELLA (2022), p. 121.

³⁹ LANCIA e PACELLA (2022), p. 122.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ Si tratta, in particolare, dei seguenti valori: «da 3,81 a 23,66 g per la cocaina; da 6,64 a 28,4 g per l'eroina; da 36,1 a 108,3 g per la *marijuana*; da 41 a 101,5 g per l'*hashish*» (LANCIA e PACELLA (2022), p. 122).

⁴² LANCIA e PACELLA (2022), p. 123.

quanto possibile – quell’area di interferenza tra la lieve entità e la non lieve entità»⁴³, proposta che si risolve nell’individuazione, in chiave interpretativa e «a norma invariata»⁴⁴, di una «soglia quantitativa orientativa che discrimini – sul piano interpretativo e applicativo – la lieve entità dalle fattispecie più gravi»⁴⁵. Il procedimento utilizzato per elaborare tale soglia prende le mosse dalla predetta “area di maggiore interferenza” tra fattispecie delineata in sede ricognitiva: partendo dal quantitativo lordo (arrotondato per eccesso) che, per ciascuna delle quattro sostanze prese in considerazione, delimita nel massimo tale area di più marcata oscillazione, e «applicando a tale quantitativo la percentuale di purezza media del mercato nazionale»⁴⁶, lo studio giunge infine a individuare un valore-limite espresso in quantità di principio attivo che dovrebbe fungere da *discrimen* fra i fatti lieve *ex* comma 5 e quelli “gravi” *ex* commi 1-4 dell’art. 73 t.u. stup.

Le soglie così individuate sono: 17 grammi per la cocaina; 5,1 grammi per l’eroina; 12,1 grammi per la *marijuana*; 25,5 grammi per l’*hashish*. Si tratta di limiti ponderali che il documento in parola si premura di definire come dotati di una «efficacia meramente orientativa»⁴⁷, alla luce della perdurante necessità di valutare anche gli altri criteri normativi, conformemente all’insegnamento delle Sezioni Unite “Murolo”; resta comunque fermo il riconoscimento della «tendenziale priorità logica del dato ponderale», in virtù della quale «gli altri criteri – e i relativi indici probatori – rimangono attratti nell’orbita di tale dato»⁴⁸.

3.1. (segue) ... e la loro immediata valorizzazione nella sentenza “Restivo”.

A distanza di soli tre giorni dalla pubblicazione dello studio elaborato dall’Ufficio per il processo sono state depositate le motivazioni di una pronuncia della stessa sesta Sezione della Corte ove la proposta di un’interpretazione tassativizzante dell’art. 73, comma 5, t.u. stup. mediante l’individuazione di soglie numerico-ponderali è stata espressamente richiamata e valorizzata: si tratta della già richiamata sentenza “Restivo”⁴⁹.

La vicenda riguardava in particolare un caso nel quale l’imputato, condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all’art. 73 t.u. stup., proponeva ricorso per cassazione in relazione al mancato riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità, lamentando come nel giudizio di merito fosse stato dato rilievo al solo elemento del *quantum* di stupefacente oggetto della condotta, in aperta violazione del criterio della valutazione complessiva del fatto sancito dalle Sezioni Unite “Murolo”. I Giudici di

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ LANCIA e PACELLA (2022), p. 126.

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ LANCIA e PACELLA (2022), p. 128.

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ Cass., Sez. VI, 25 novembre 2022, cit., “Restivo”, in relazione alla quale v. DE BLASIS (2023), pp. 912 ss.; AMATO Gius. (2022), pp. 27 ss.; LOMBARDI (2022).

legittimità sottolineavano in prima battuta l'imprescindibilità di un giudizio che prendesse in considerazione tutti gli indici normativi di cui al comma quinto della norma in parola, giungendo poi a escludere che il dato ponderale del caso di specie (circa 100 grammi lordi di *hashish*, con il 34% di principio attivo) potesse di per sé avere efficacia preclusiva rispetto all'applicazione dell'art. 73, comma 5, t.u. stup., in quanto privo di un valore negativo assorbente. A questo punto, nel sottoporre a critica il riferimento operato dalla Corte d'appello alle dosi medie singole ricavabili dal quantitativo detenuto⁵⁰, la sentenza richiamava la «difficoltà di individuare parametri – possibilmente oggettivi – che possano fungere da linee guida per stabilire in quali [casi] si è in presenza della fattispecie autonoma di cui all'art. 73, comma 5»⁵¹. È in questa prospettiva che la pronuncia, riconoscendo nell'elemento quantitativo «uno di quelli che maggiormente incide sul giudizio» circa la lieve entità del fatto⁵², ha ritenuto di potersi avvalere dello studio condotto dal proprio Ufficio per il processo: i Giudici di legittimità evocavano in particolare il valore di quantitativo lordo di sostanza che l'analisi ricognitiva in parola aveva individuato come limite massimo dell'area di "maggiore interferenza" fra fattispecie "lievi" e "gravi", evidenziando il fatto che «per i seguenti quantitativi, vi è una prevalenza di sentenze che ritengono il fatto lieve»⁵³. Tale ricorrenza puramente statistica, ad avviso della Corte, «può assumere una valenza di per sé decisiva»⁵⁴: così, in relazione al caso concreto, la sentenza ha ribaltato la doppia pronuncia di merito conforme e ha riqualificato il fatto come di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, t.u. stup., in quanto «il quantitativo sequestrato [...] rientra appieno in quel valore soglia che, dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte, è stato ricondotto nell'ambito del fatto lieve».

Occorre sin d'ora evidenziare come, a ben vedere, la pronuncia in parola non arrivi a recepire direttamente la "soglia tassativizzante" espressa in principio attivo di sostanza proposta dallo studio dell'Ufficio per il processo e ottenuta mediante l'applicazione della percentuale di purezza media al valore delimitativo nel massimo dell'area di maggiore interferenza tra fattispecie. La Corte, piuttosto, si ferma al dato ponderale "lordo" che il predetto studio aveva ritenuto di individuare come limite massimo di tale area di più marcata oscillazione decisionale, attribuendo allo stesso una valenza statistico-ricognitiva e ritenendolo – invero non del tutto correttamente⁵⁵ – espressione di un livello ponderale in relazione al quale la giurisprudenza maggioritaria ha ritenuto configurabile la fattispecie di lieve entità.

⁵⁰ Ad avviso della Corte «il giudizio di offensività richiesto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non può fondarsi sul numero di dosi medie singole ricavabili, posto che tale dato indica unicamente la quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente, ma non corrisponde necessariamente al numero di dosi in concreto commercializzate con il quantitativo di stupefacente sequestrato»: Cass., Sez. VI, 25 novembre 2022, cit., "Restivo", par. 2.3. del *Considerato in diritto*.

⁵¹ Cass., Sez. VI, 25 novembre 2022, cit., "Restivo", par. 2.4. del *Considerato in diritto*.

⁵² Cass., Sez. VI, 25 novembre 2022, cit., "Restivo", par. 2.5. del *Considerato in diritto*.

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ Sul punto v. *infra*, par. 4.2.1.

4. L'elaborazione di "soglie giurisprudenziali" nel contesto della disciplina penale degli stupefacenti: l'esperienza italiana nella prospettiva comparata.

L'espressa valorizzazione del criterio quantitativo operata dalla sentenza della cassazione richiamata nel precedente paragrafo, tradottasi infine nel riconoscimento di un valore-soglia del fatto lieve individuato guardando «alla giurisprudenza prevalente [della] Corte», apre la riflessione al tema – già evocato in sede di premessa – relativo a quelle che sino ad ora abbiamo definito "soglie giurisprudenziali". Con tale espressione intendiamo riferirci a quegli indici quantitativo-numeriche elaborati in sede giurisprudenziale con funzione di integrazione ovvero di interpretazione rispetto a un elemento di fattispecie avente rilevanza ponderale ed espresso con una formulazione elastica o "aperta"⁵⁶. Si tratta di un espediente ermeneutico non del tutto inedito nel conteso della nostra giurisprudenza di legittimità relativa alla disciplina penale degli stupefacenti, sul quale intendiamo soffermarci nel prosieguo dando conto anche degli interessanti riscontri che tale peculiare prassi presenta in chiave comparata, specie (ma non soltanto) in relazione alla materia che qui ci interessa più da vicino.

Volendo prendere le mosse dalla dimensione interna, viene immediatamente in rilievo la vicenda interpretativa che ha interessato la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, t.u. stup., con particolare riferimento alla rilettura in termini strettamente numerici che dell'espressione quantitativa indeterminata della «ingente quantità» è stata data dalla sentenza a Sezioni Unite "Biondi" del 2012⁵⁷.

Sul punto occorre preliminarmente ricordare come la formulazione elastica della norma in parola abbia da subito portato la giurisprudenza a interrogarsi in ordine ai criteri cui ricorrere per determinare l'ambito di applicazione dell'ipotesi circostanziale; in questo senso, a fronte di una prima opzione ermeneutica tesa a valorizzare una dimensione *qualitativa*, legata alla capacità di saturazione del mercato della partita di stupefacente⁵⁸, si è di contro andata affermando una lettura eminentemente *quantitativa* dell'aggravante *de qua*, volta a evidenziare la necessità che il *quantum* di droga oggetto della condotta fosse oggettivamente notevole e molto elevato nella scala di valori ponderali⁵⁹. Stante il perdurare di contrasti interpretativi circa la determinazione dei possibili parametri di commisurazione ponderale di una siffatta «ingente quantità», è intervenuta sul tema con finalità chiarificatrice la richiamata sentenza a Sezioni Unite "Biondi". Il massimo organo nomofilattico, rilevata la natura sostanzialmente indefinita

⁵⁶ Per un inquadramento delle "soglie giurisprudenziali" entro una più ampia tassonomia delle "soglie di punibilità" quali tecnica di declinazione quantitativa dell'illecito penale, sia consentito il rinvio a PENCO (2023), pp. 229 ss.

⁵⁷ Cass., Sez. Un., 24 maggio 2012, n. 36258, "Biondi", in *Cassazione penale*, 2013, pp. 515 ss., con nota di CAPPELLO (2013). Con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma secondo, t.u. stup. v., in generale, TORIELLO (2021), pp. 383 ss.; PULIXI (2019), pp. 388 ss.; AMATO Gian. (2012a), pp. 366 ss.

⁵⁸ Sul punto, anche per gli opportuni richiami alla giurisprudenza, v. LEO (2004), pp. 294 ss.

⁵⁹ In questo senso, in particolare, Cass., Sez. Un., 21 settembre 2000, n. 17, "Primavera", in *Cassazione penale*, 2001, pp. 69 ss.

della locuzione utilizzata dal legislatore ed evidenziata la «estrema differenziazione e la conseguente mutevolezza delle decisioni dei giudici di merito» in relazione ai quantitativi di sostanza effettivamente ricondotti all'art. 80, comma 2, t.u. stup.⁶⁰, ha ritenuto di ricavare dall'opzione tabellare sulla quale si regge il sistema, volta a predeterminare "valori-soglia" (*sub specie* della quantità massima detenibile) funzionali a distinguere fra uso personale e condotte di spaccio penalmente rilevanti, la possibilità – *recte*, la necessità⁶¹ – di individuare un parametro numerico anche per la determinazione del concetto di «ingente quantità». In questo senso, prendendo a riferimento i dati statistici relativi alla giurisprudenza di legittimità, i Giudici della Corte hanno integrato l'aperto riferimento normativo determinando in via interpretativa una soglia numerica per l'applicazione dell'aggravante, costruita come multiplo del valore della quantità massima detenibile stabilita tabellarmente per ciascuna sostanza: così, laddove la droga non superi di almeno duemila volte il predetto limite, non potrà di regola aversi una «ingente quantità».

La tecnica interpretativa sperimentata dalla sentenza "Biondi" – i cui esiti sono stati di recente sostanzialmente confermati dalle stesse Sezioni Unite anche con riferimento alle mutate caratteristiche del sistema a seguito dell'intervento della sentenza n. 32 del 2014 della Consulta⁶² – costituisce all'evidenza un precedente di estremo interesse per la vicenda relativa al fatto di lieve entità che ci occupa; proprio in questo senso, in effetti, la pronuncia del 2012 sull'art. 80, comma 2, t.u. stup. è stata richiamata tanto dallo studio dell'Ufficio per il processo, quanto dalla successiva sentenza della cassazione del novembre 2022⁶³: in entrambi i casi, a fronte di un dato normativo ritenuto scarsamente determinato, è stata proposta una lettura tassativizzante della fattispecie che si fonda sull'individuazione di un valore-soglia numerico, enucleato sulla base delle risultanze di studi statistici relativi alle sentenze di legittimità emesse in una determinata finestra temporale⁶⁴.

⁶⁰ Cass., Sez. Un., 24 maggio 2012, cit., "Biondi", par. 10 del *Considerato in diritto*. Sul punto, per una più ampia disamina del contrasto giurisprudenziale che ha originato l'intervento del massimo organo nomofilattico, v. GRILLO (2012), pp. 1488 ss.

⁶¹ Le Sezioni Unite in questo senso riconoscono espressamente come «proprio per il dettato dell'art. 73, comma 1 bis, lett. a), del più volte ricordato D.P.R. n. 309 del 1990 e per il rinvio che esso adotta alla apposita tabella, acquistano rilievo dirimente le "soglie", al di sotto delle quali il possesso delle predette sostanze si presume per uso esclusivamente personale»: così Cass., Sez. Un., 24 maggio 2012, cit., "Biondi", par. 14.1 del *Considerato in diritto*.

⁶² Il riferimento è a Cass., Sez. Un., 12 maggio 2020, n. 14722, "Polito", in *Giurisprudenza italiana*, 2020, pp. 2010 ss., con nota di RUGA RIVA (2020); sulla pronuncia v. anche BRAY (2020).

⁶³ LANCIA e PACELLA (2022), p. 127; Cass., Sez. VI, 25 novembre 2022, cit., "Restivo", par. 2.4. del *Considerato in diritto*.

⁶⁴ Con riferimento alla pronuncia Cass., Sez. VI, 25 novembre 2022, cit., "Restivo", rileva naturalmente l'indagine statistico-ricognitiva condotta da LANCIA e PACELLA (2022), pp. 117 ss., richiamata al par. 2.5. del *Considerato in diritto*. La sentenza Cass., Sez. Un., 24 maggio 2012, cit., "Biondi", a sua volta, sottolinea come il "moltiplicatore" infine elaborato in relazione all'aggravante di cui all'art. 80, comma secondo, t.u. stup. sia «desumibile proprio con riferimento alla casistica scaturente dalla indagine condotta dall'Ufficio del Massimario di questa Corte, sul "materiale giudiziario" a sua disposizione».

Mantenendo l'attenzione sulla disciplina delle sostanze stupefacenti, ma volgendo lo sguardo oltreconfine, è possibile rinvenire altre esperienze nazionali nelle quali la giurisprudenza – in misura forse ancora maggiore rispetto alla dimensione domestica – ha fornito un contributo centrale nel delineare l'ambito di applicazione delle fattispecie penali mediante l'elaborazione di valori quantitativi di riferimento.

In primo luogo, può essere richiamato il caso dell'ordinamento spagnolo, il quale si caratterizza per un'impostazione molto simile al sistema italiano per quanto concerne il ruolo dell'elemento ponderale nel contesto delle norme incriminatrici in materia di sostanze droganti⁶⁵. In Spagna la disciplina penale sugli stupefacenti è contenuta, in conformità al noto modello di accentramento codicistico, all'interno del *código penal*, ove la fattispecie di cui all'art. 368 sanziona le condotte di coltivazione, lavorazione, traffico, promozione al consumo illegale, nonché il possesso di sostanze a tali fini⁶⁶. A fronte della sinteticità del dato normativo è stata la giurisprudenza a individuare i criteri oggettivi per la distinzione fra detenzione per uso personale e per fini di spaccio, offrendo rilevanza in particolare al quantitativo della sostanza oggetto della condotta. In questa prospettiva vengono in rilievo taluni peculiari atti "non giurisdizionali" della corte di legittimità, gli *Acuerdos de Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo*, con i quali – sulla base del supporto tecnico fornito dall'*Instituto nacional de toxicología* – sono stati fissati specifici valori quantitativi cui sono attribuite diverse funzioni nel contesto della criminalizzazione del traffico di stupefacenti⁶⁷.

In primis, il *quantum* di sostanza viene in rilievo per delineare quelle situazioni nelle quali, in conformità al canone della necessaria offensività, le condotte di cui all'art. 368 *cod. pen.* risultano in radice atipiche poiché hanno ad oggetto un quantitativo di droga incapace di produrre effetti psicotropi; in questo senso è un *Acuerdo de Pleno no jurisdiccional* del 3 febbraio 2005 che, sulla scorta delle indicazioni dell'*Instituto nacional de toxicología*, individua quei valori-limite di principio attivo per ciascuna sostanza (c.d. *dosis psicoactivas*) al di sotto dei quali è escluso ogni effetto stupefacente⁶⁸. Secondariamente – come già anticipato – il parametro ponderale costituisce il principale

⁶⁵ Sulla disciplina spagnola relativa ai reati in materia di sostanze stupefacenti v. SERRANO GÓMEZ *et al.* (2017), pp. 601 ss.; RAMÓN RIBAS (2016a), pp. 1449 ss.; MUÑOZ SÁNCHEZ (2008), pp. 209 ss. Nella dottrina italiana, in ottica comparativa, GAMBARDELLA (2019), pp. 8 ss.; MILITELLO (2014), pp. 100 ss.

⁶⁶ La fattispecie, distinguendo tra sostanze che causano un grave danno alla salute e altre sostanze, prevede, al primo paragrafo: «*Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos*». Al secondo paragrafo è previsto un *tipo atenuado* ove viene dato rilievo alla lieve entità del fatto: «*No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a las señaladas en atención a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable. No se podrá hacer uso de esta facultad si concurriere alguna de las circunstancias a que se hace referencia en los artículos 369 bis y 370*».

⁶⁷ Per la natura di tali *Acuerdos* e per la loro collocazione nel sistema delle fonti v. per tutti GARCÍA-PABLOS DE MOLINA (2012), pp. 803 ss.

⁶⁸ Sul punto v. SERRANO GÓMEZ *et al.* (2017), p. 604, nonché RAMÓN RIBAS (2016a), pp. 1467 ss., anche per gli opportuni riferimenti giurisprudenziali.

criterio per l'individuazione delle condotte di possesso finalizzate al mero consumo, le quali integrano un illecito amministrativo; a tal fine è stato elaborato il parametro della "scorta di un consumatore medio" (*acopio de un consumidor medio o normal*): il superamento di tale quantitativo, individuato ancora una volta dall'Istituto di tossicologia e recepito dall'*Acuerdo de Pleno no jurisdiccional* del 19 ottobre 2001, funge da indicatore di una detenzione diretta allo spaccio, e in quanto tale idonea ad assumere rilevanza penale⁶⁹. In ultimo, analogamente a quanto si è visto con riferimento all'esperienza italiana, vengono in considerazione due *tipos agravados* costruiti specificamente sulla quantità di sostanza oggetto della condotta: si tratta delle figure di cui all'art. 369, n. 5, *cod. pen.*, in relazione alla «notoria importancia» della predetta quantità, e dell'art. 370, n. 3, *cod. pen.*, che contempla i casi di «*extrema gravedad*», fra i quali rileva quello in cui il *quantum* di sostanza «*excediere notablemente*» quella considerata di *notoria importancia*⁷⁰. Per entrambe queste ipotesi la giurisprudenza, nella prospettiva di garantirne un'applicazione uniforme e in un'ottica di maggiore certezza del diritto, ha assunto risoluzioni non giurisdizionali con le quali vengono identificati, sulla base delle indicazioni provenienti dall'*Instituto nacional de toxicologia*, puntuali valori quantitativi per le diverse sostanze: in questo senso, si ha una «*cantidad de notoria importancia*» se si raggiunge un quantitativo pari a cinquecento volte la dose corrispondente al consumo giornaliero stimato per un consumatore medio, mentre si ha «*cantidad que excediere notablemente de la considerada como de notoria importancia*» se oggetto della condotta è una quantità pari a mille volte quella considerata di *notoria importancia*⁷¹.

Un ulteriore, proficuo, confronto in chiave comparativa relativo all'elaborazione di "soglie giurisprudenziali" in materia di stupefacenti può essere condotto guardando a quanto accade in Germania: anche nell'ordinamento tedesco, infatti, gli indici quantitativi che il legislatore formula in modo elastico al fine di delineare tanto gli spazi di punibilità delle condotte di spaccio, quanto l'ambito applicativo di ipotesi sanzionate più severamente, hanno conosciuto una traduzione in termini più strettamente numerici ad opera della giurisprudenza sia dei singoli *Länder* che del *Bundesgerichtshof*⁷².

Nell'accostarci all'esperienza tedesca si impone come necessaria una precisazione preliminare, che attiene più in generale all'utilizzo di elementi aventi natura quantitativa nella redazione delle norme penali; a differenza infatti di quanto

⁶⁹ RAMÓN RIBAS (2016a), pp. 1466. Più in generale, sui criteri idonei a distinguere le ipotesi di consumo personale da quelle di destinazione al traffico v. SERRANO GÓMEZ *et al.* (2017), pp. 603-605.

⁷⁰ Con riferimento a tali ipotesi v. in particolare RAMÓN RIBAS (2016b), pp. 1478 ss.; RAMÓN RIBAS (2016c), pp. 1497 ss.

⁷¹ Per la determinazione della «*cantidad de notoria importancia*» viene in rilievo l'*Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo* del 19 ottobre 2001; la «*cantidad que excediere notablemente de la considerada como de notoria importancia*» è invece oggetto dell'*Acuerdo* del medesimo organo del 25 novembre 2008. Per le ragioni che hanno portato a tale traduzione in senso numerico di un parametro quantitativo indeterminato, v. SERRANO GÓMEZ *et al.* (2017), pp. 608; RAMÓN RIBAS (2016b), pp. 1478 ss.; RAMÓN RIBAS (2016c), pp. 1497 ss.

⁷² Sul punto, ampiamente, KÖRNER (2007), pp. 998 ss. Nella dottrina italiana, per una sintetica disamina in chiave comparativa del sistema tedesco di repressione penale del traffico di stupefacenti v. GAMBARELLA (2019), pp. 8 ss.

avviene sia in Italia che in Spagna, ove è conosciuta e ampiamente sperimentata una tecnica di formulazione della fattispecie che si avvale di soglie numerico-percentuali (le “soglie di punibilità” nostrane, che trovano una puntuale corrispondenza nella categoria dei *límites cuantitativos* spagnoli⁷³), nella legislazione tedesca non è dato ritrovare un analogo ricorso in chiave sistematica al modello delle soglie quantitativo-numeriche, impiegando piuttosto il legislatore nella costruzione delle fattispecie concetti aventi sì natura quantitativa, ma formulati in modo elastico (i c.d. *Mengenbegriffe*)⁷⁴. Tale circostanza, unitamente al riconoscimento ad opera della giurisprudenza costituzionale di un «obbligo di precisazione» rivolto al giudice («*Präziserungsgebot*»), al quale si richiede di contenere in sede applicativa le ambiguità della norma mediante un’interpretazione volta appunto a «precisare» e «concretizzare» quest’ultima⁷⁵, fa sì che nell’esperienza d’oltralpe si ponga in effetti con una certa frequenza il tema dell’elaborazione in sede interpretativa di “soglie giurisprudenziali”. In questa prospettiva la giurisprudenza, a fronte della presenza nella norma penale di elementi a rilevanza ponderale, è sovente intervenuta convertendo questi ultimi in una specifica soglia “fissa”, di natura appunto numerico-percentuale; a titolo meramente esemplificativo possiamo ricordare i valori-soglia elaborati dal BGH con riferimento: al concetto di «ingente quantità» («*großem Ausmaß*») richiamato nelle ipotesi aggravate di frode fiscale, truffa e frode nelle sovvenzioni di cui, rispettivamente, al § 370, Abs. 3, n. 1, *Abgabenordnung*, e ai §§ 263, Abs. 3, n. 2 e 264, Abs. 2, *Strafgesetzbuch*⁷⁶; al requisito della «evidente sproporzione» («*auffälligen Mißverhältnis*») che caratterizza la fattispecie di usura di cui al § 291 *StGB*⁷⁷; all’elemento – invero di natura non direttamente quantitativa – della assoluta inidoneità alla conduzione del veicolo («*absolute Fahrunsicherheit*») di cui all’ipotesi di guida in stato di alterazione contemplata al § 316 *StGB*⁷⁸.

⁷³ Ampiamente, sulla tecnica di redazione delle norme penali – per lo più nel settore dei *delitos económicos* – mediante *LÍMITES CUANTITATIVOS* v. MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ (2016), pp. 251 ss. PER UN’ANALISI COMPARATA FRA TALE CATEGORIA DI ELEMENTI QUANTITATIVI E LE SOGLIE DI PUNIBILITÀ NOSTRANE SIA CONSENTITO IL RINVIO A PENCO (2023), pp. 303 ss.

⁷⁴ L’utilizzo di elementi quantitativi elastici nella legislazione penale tedesca, e la compatibilità di tale tecnica di formulazione della fattispecie con il principio di determinatezza, è oggetto dell’approfondimento monografico di LUTFULLIN (2018), pp. 155 ss. Sul punto v. anche alcuni riferimenti in ROXIN-GRECO (2020), pp. 260-261.

⁷⁵ In merito alla formulazione di tale “obbligo di precisazione” da parte della giurisprudenza del *Bundesverfassungsgericht* v. LUTFULLIN (2018), pp. 120 ss. Nella dottrina italiana a tal proposito v. NISCO (2017), pp. 24 ss.; MASSARO (2020), pp. 309 ss.

⁷⁶ Sul punto, anche per le reciproche influenze che si sono registrate nell’elaborazione di soglie numeriche da parte della giurisprudenza in relazione alle ipotesi di «*großem Ausmaß*» di cui ai §§ 370 AO e 263-264 *StGB*, v. LUTFULLIN (2018), pp. 166 ss.; STAM (2013), pp. 144 ss.

⁷⁷ Con riferimento all’elaborazione in sede giurisprudenziale di un limite numerico o percentuale di “sproporzione” tra prestazione e corrispettivo per ogni operazione richiamata dal § 291 *StGB* v. HEINE e HECKER (2019), p. 2910; KINDHÄUSER (2017), p. 1273. Nella dottrina italiana, in particolare, MANNA (1997), pp. 18 ss., ove si riconosce come tale prassi ermeneutica di fatto avvicini il modello tedesco a quello italiano caratterizzato dall’individuazione già in sede normativa di un tasso-soglia.

⁷⁸ Il “tasso-soglia” relativo alla concentrazione di alcool nel sangue è individuato dalla giurisprudenza in 1,1 g/l: al di sopra di tale valore il reato di cui al § 316 *StGB* si considera automaticamente integrato, senza la necessità di ulteriori accertamenti; di contro, al di sotto di tale valore l’inidoneità alla guida sarà solo relativa,

Non stupisce, dunque, come anche in relazione alla disciplina penale degli stupefacenti contenuta nella *Bataubungsmittelgesetz* si possa registrare un siffatto intervento giurisprudenziale *lato sensu* manipolativo della figura di reato. A venire in rilievo è in particolare la disposizione di cui al § 29 *BtMG*, il cui *Abs.* 1 sanziona, al n. 1, le diverse condotte della filiera del traffico (coltivazione, produzione, commercio, importazione, esportazione, vendita, consegna, acquisizione) e, al n. 3, il mero possesso in assenza di autorizzazione. Il dato quantitativo, di per sé non richiamato nella descrizione del fatto tipico, è contemplato dalle disposizioni di cui al § 29, *Abs.* 5, e al § 31a *BtMG*: si tratta di norme aventi rilevanza processuale, rivolte rispettivamente al Tribunale e al Pubblico ministero, funzionali ad escludere la sanzione penale nel caso di condotte di scarsa rilevanza, caratterizzate dall'aver quale oggetto un quantitativo esiguo («*geringe Menge*») di sostanza e dal fine dell'uso personale⁷⁹. Alla luce della formulazione elastica dell'indice ponderale, si è consolidato un orientamento interpretativo per il quale il requisito della *geringe Menge* è integrato nel caso in cui l'oggetto della condotta rimanga entro le tre unità di consumo: il valore quantitativo della singola unità – intesa come quantitativo di stupefacente necessario per raggiungere lo stato di intossicazione – viene individuato dalla giurisprudenza dei singoli *Länder* e del *BGH* in relazione alle diverse sostanze stupefacenti⁸⁰. Una declinazione ponderale caratterizza anche le fattispecie che prevedono un più grave trattamento sanzionatorio per i casi di traffico, produzione, distribuzione, possesso (§ 29a *BtMG*), importazione (§ 30, n. 4, *BtMG*) e traffico in forma associativa o con armi (§ 31a *BtMG*) ove tali condotte abbiano ad oggetto un quantitativo non trascurabile («*nicht geringe Menge*») di stupefacenti⁸¹. Anche in relazione a queste ultime ipotesi, alla luce dell'elasticità del dato testuale e della necessità di una determinazione precisa del significato semantico di quello che è a tutti gli effetti un elemento del fatto tipico, la giurisprudenza ha provveduto a individuare in sede ermeneutica i valori numerici di riferimento, attraverso l'indicazione di multipli delle unità di consumo delle diverse sostanze, sulla base della loro pericolosità⁸².

In sintesi, tanto l'esperienza spagnola quanto quella tedesca rivelano, in generale, un ruolo del dato ponderale nel contesto della disciplina penale degli stupefacenti non così dissimile rispetto a quello proprio del sistema nostrano: il *quantum* di sostanza, in questo senso, funge tanto da indice probatorio di una destinazione a terzi della sostanza, così contribuendo a selezionare i casi di detenzione penalmente rilevanti, quanto da parametro fondativo per la concreta applicazione di ipotesi più gravi fondate sulla

e la fattispecie potrà trovare applicazione solo se viene in concreto dimostrato lo stato di alterazione incidente sulla condotta di guida. Con riferimento a tale sistema, per tutti, HECKER (2019), pp. 3064 ss.; ZIESCHANG (2017), pp. 1757 ss.; in una prospettiva di comparazione con il nostro ordinamento, DEL MONACO (2015), pp. 265 ss.

⁷⁹ Con riferimento a tali fattispecie, alla loro natura e ai relativi rapporti, v. KÖRNER (2007), pp. 898 ss. e 1215 ss.

⁸⁰ Per la declinazione numerico-quantitativa offerta dalla giurisprudenza al parametro della «*geringe Menge*» v., anche per gli opportuni riferimenti, KÖRNER (2007), pp. 882 ss. e 1217 ss.

⁸¹ Sul punto v. KÖRNER (2007), pp. 999 ss.

⁸² Per una tabella riassuntiva dei valori relativi alle diverse sostanze v. ancora KÖRNER (2007), p. 1001.

notevole quantità di stupefacente oggetto della condotta. A differenza di ciò che accade nell'ordinamento italiano, tuttavia, nei sistemi stranieri dianzi richiamati i predetti parametri tabellari non sono individuati da un atto di normazione secondaria direttamente richiamato dalla normativa penale, risultando piuttosto fissati in sede giurisprudenziale: nell'un caso vengono in rilievo particolari risoluzioni di natura non giurisdizionale del *Tribunal Supremo*, gli *Acuerdos de Pleno no jurisdiccional*, ai quali la dottrina non ha esitato ad attribuire una natura «cuasi normativa»⁸³; nell'altro, si registra l'intervento dalla giurisprudenza dei *Länder* e del *BGH*, in contesto di sistema nel quale il modello dello "soglie giurisprudenziali" conosce una diffusione non strettamente circoscritta alla materia che ci occupa.

4.1. Le criticità di ordine generale: tra esigenze di tassatività e latenti tensioni con il canone della riserva di legge.

Così ripercorso il modello delle "soglie giurisprudenziali", analizzato elevando quale privilegiato punto di osservazione la disciplina penale relativa alle sostanze stupefacenti, occorre indagare più a fondo tale fenomeno con l'obiettivo di evidenziare le potenziali criticità che lo caratterizzano, tanto in un'ottica generale, riferita cioè a tale prassi ermeneutica in sé considerata, quanto in chiave particolare, guardando quindi all'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup., che più direttamente ci interessa in questa sede.

Ponendoci in questa prospettiva, risulta opportuno soffermarsi in via preliminare sulle ragioni che vengono addotte dagli interpreti a fondamento della peculiare operazione ermeneutica volta a tradurre in una soglia quantitativa un elemento di fattispecie strutturato originariamente dal legislatore in forma elastica, o comunque non strettamente numerica. A tal proposito è significativo rilevare come, di là dai diversi contesti ordinamentali e di materia che vengono di volta in volta in rilievo, l'opzione tesa a fissare "soglie giurisprudenziali" venga per lo più giustificata sulla base di esigenze di certezza e omogeneità nell'applicazione della norma penale, a fronte di un giudizio di eccessiva genericità della lettera della legge cui conseguirebbe il rischio di interpretazioni marcatamente difformi in sede giudiziale, in aperta violazione del canone costituzionale dell'uguaglianza.

In questo senso possono essere richiamate innanzitutto le argomentazioni della sentenza a Sezioni Unite "Biondi" relativa all'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, t.u. stup., laddove i Giudici di legittimità hanno icasticamente affermato che «espressioni come quantità "considerevoli, rilevanti, cospicue", o, appunto, "ingenti", sono tutte sostanzialmente indefinite, perché relative, mutevoli, sfuggenti, sottoposte all'interpretazione soggettiva e all'esperienza contingente», e in quanto tali costituiscono una «insidia al principio costituzionale di eguaglianza»⁸⁴. Analoghi obiettivi di certezza

⁸³ Così GARCÍA-PABLOS DE MOLINA (2012), p. 807.

⁸⁴ Cass., Sez. Un., 24 maggio 2012, cit., "Biondi", par. 10 del *Considerato in diritto*. Sulla latente tensione fra il concetto di «ingente quantità» e il canone della determinatezza, tensione che costituisce il motore

e uniformità applicativa sono stati evocati dalla giurisprudenza del *BGH* laddove la stessa ha operato una traduzione in termini quantitativo-numeriche – ad esempio – del concetto di «*großem Ausmaß*» di cui alle fattispecie di frode fiscale, truffa e frode nelle sovvenzioni⁸⁵, così come del parametro della «*nicht geringe Menge*» in relazione alle ipotesi più gravi di traffico di stupefacenti⁸⁶. Ancora, con riferimento alle determinazioni dei *plenos no jurisdiccionales del Tribunal Supremo*, è stato evidenziato in dottrina come la loro precipua funzione sia proprio quella di precisare l'interpretazione di taluni elementi elastici di fattispecie, risolvendo questioni di natura tecnica oggetto di soluzioni giurisprudenziali contraddittorie, come è avvenuto – fra l'altro – in relazione ai richiamati concetti di «*cantidad de notoria importancia*» e «*cantidad que excediere notablemente de la considerada como de notoria importancia*»⁸⁷.

Con riferimento più nello specifico alla vicenda relativa all'art. 73, comma 5, t.u. stup., abbiamo già accennato a come tanto lo studio dell'Ufficio per il processo presso la sesta Sezione della cassazione, quanto la successiva sentenza della Corte che ne ha recepito gli esiti, abbiano valorizzato argomenti del tutto sovrapponibili a quelli dianzi enunciati, variamente giustificando la necessità di una rilettura tassativizzante in termini quantitativo-numeriche della norma in ragione della «ampiezza della formulazione della fattispecie [che] si traduce, a livello applicativo, in un'incertezza di fondo che si risolve, in ultima analisi, in un *deficit* di prevedibilità della decisione giudiziale e, talvolta, in una sproporzione delle sanzioni»⁸⁸, così come della già ricordata «difficoltà di individuare parametri [...] che possano fungere da linee guida» per perimetrare l'ambito applicativo della fattispecie in parola⁸⁹.

Le indicazioni che possiamo trarre sulle condivise ragioni genetiche delle “soglie giurisprudenziali”, le quali si manifestano in definitiva quale fenomeno per così dire “reattivo” rispetto all'elasticità del dato testuale e alla connessa esigenza di una precisa attribuzione di significato per quest'ultimo, dischiudono a nostro modo di vedere due questioni fondamentali, sulle quali si innestano le possibili criticità di ordine generale che in precedenza abbiamo evocato. Occorre chiedersi, in primo luogo, se la richiamata formulazione elastica, “aperta”, dell'elemento ponderale di fattispecie che di volta in volta viene in considerazione sia effettivamente idonea a giustificare – meglio, a rendere necessaria – una sua traduzione tassativizzante in termini di soglia numerica. Secondariamente, si pone un quesito in relazione alla natura di tale operazione: se la stessa, cioè, rimanga ancora contenuta nel perimetro dell'attività interpretativa ovvero se non si colori piuttosto in termini più direttamente creativi, trascinando nello spazio riservato all'intervento legislativo.

Con riferimento alla prima questione, è evidente come già il richiamo al *tòpos* della interpretazione “tassativizzante” evochi immediatamente, sul piano assiologico,

fondamentale del citato intervento delle Sezioni Unite, v. diffusamente CHIBELLI (2017), pp. 145 ss.

⁸⁵ Sul punto v. LUTFULLIN (2018), pp. 169 ss.; STAM (2013), p. 144.

⁸⁶ KÖRNER (2007), pp. 998 ss.

⁸⁷ Così GARCÍA-PABLOS DE MOLINA (2012), p. 805.

⁸⁸ LANCIA e PACELLA (2022), p. 125.

⁸⁹ V. *supra*, nota n. 51.

quella dimensione della *tassatività* che, come ben noto, costituisce il “volto” del canone della determinatezza che guarda principalmente al giudice e al momento dell’applicazione della norma⁹⁰. Viene dunque in rilievo il tema della verifica circa la sufficiente determinatezza degli elementi ponderali formulati in modo elastico, profilo in effetti – come si è pocanzi detto – sovente evocato nel procedimento di elaborazione della “soglia giurisprudenziale” quale principale aspetto critico che funge da *starting point* dell’operazione ermeneutica manipolatrice.

Ora, quella della compatibilità rispetto al principio di precisione degli «elementi quantitativi espressi in forma non numerica»⁹¹ è questione assai complessa, sulla quale abbiamo già avuto modo di soffermarci altrove e che in questa sede non possiamo certamente affrontare in modo esaustivo⁹². Ciò che tuttavia ci interessa ricordare è come, nonostante gli elementi in parola presentino un quoziente di vaghezza certamente maggiore rispetto a quello proprio dei limiti numerico-percentuali⁹³, non necessariamente essi «sono per ciò solo indeterminati»⁹⁴; anzi – ed è questo, a noi pare, il punto centrale – non è escluso che la tendenziale indeterminatezza del dato ponderale non numerico si presenti come ad un tempo *intenzionale* e *funzionale*⁹⁵, laddove – in particolare – sia lo stesso dato di realtà *ponderato* a richiedere una rappresentazione normativa *ponderante* veicolata attraverso elementi elastici e non rigidi. In questo senso autorevole dottrina ha già da tempo individuato quelle che possono (*recte*, devono) essere le «ragion[i] funzional[i] dell’indeterminatezza dell’elemento quantitativo»⁹⁶, il quale è opportuno si presenti in una veste elastica al ricorrere di almeno due condizioni: «quando la «significatività penale» delle entità rilevanti nella fattispecie dipende dalla loro quantità; e quando la «significatività» della quantità [...] varia col variare di una molteplicità di elementi di fatto che il legislatore, proprio perché numerosi e mutevoli, non è in grado di individuare a priori, con la conseguenza di non poter fissare a priori nemmeno la soglia della quantità rilevante»⁹⁷.

Se dunque l’utilizzo da parte del legislatore di elementi ponderali espressi in forma non numerica può (anzi, deve) fondarsi su queste *condizioni di ragionevolezza*, l’opzione interpretativa portata avanti dalla giurisprudenza e volta a “tradurre” tali elementi in forma numerica, nella misura in cui – da un lato – giunge consapevolmente a formulare una nuova *regula iuris* idonea a fungere da vera e propria «fonte del diritto

⁹⁰ MASSARO (2020), pp. 342 ss.; MOCCIA (2001), pp. 13 ss.; PALAZZO (1979), pp. 5 ss.

⁹¹ Mutuiamo la definizione da PALAZZO (1993), p. 359; con riferimento a tale tipologia di “materiale linguistico-normativo” v. anche BRICOLA (1965), p. 169; DE VERO (p. 211); MANTOVANI (2020), p. 73; MARINUCCI e DOLCINI (2001), p. 135.

⁹² Rinviamo sul tema alle riflessioni svolte in PENCO (2023), pp. 353 ss., che costituiscono il punto di partenza per l’analisi condotta in questo lavoro nella particolare prospettiva dell’art. 73, quinto comma, t.u. stup.

⁹³ PALAZZO (1987), p. 241; PALAZZO (1993), p. 356; da ultimo, volendo, PENCO (2023), pp. 347, 355. Per la caratterizzazione della vaghezza della norma in termini di entità graduabile, LUZZATI (1990), pp. 91 ss.

⁹⁴ PALAZZO (1993), p. 359.

⁹⁵ Per l’idea di una indeterminatezza della norma penale «di tipo intenzionale» v. MASSARO (2020), p. 382; CASTRONUOVO (2017), p. 16.

⁹⁶ PALAZZO (1989), p. 1220.

⁹⁷ PALAZZO (1989), p. 1213.

futuro» (specie se proveniente da un organo con funzione nomofilattica)⁹⁸ e – dall’altro – sovrascrive di fatto alla soglia *elastica-legale* quella *rigida-giurisprudenziale*, si presenta già di per sé come strada ermeneutica problematica, da considerare con estrema cautela. E tanto perché, se è certamente vero che gli elementi quantitativi elastici sono sempre, per loro natura, suscettibili di essere sostituiti con concetti maggiormente determinati, e cioè quelli quantitativi numerici⁹⁹, è altrettanto vero che forzare il dato di realtà entro le strette maglie di numeri e valori percentuali rischia di rendere la norma «indeterminata riguardo alle esigenze sociali»¹⁰⁰; del resto, come è stato autorevolmente affermato, la legalità penale non necessariamente «richiede che la determinazione della fattispecie avvenga attraverso formule matematiche»¹⁰¹.

Emerge, in definitiva, come la soluzione volta a elaborare “soglie giurisprudenziali” vada a toccare direttamente i rapporti tra le scelte (descrittive-normative) operate dal legislatore e quelle (applicative-ermeneutiche) portate avanti dall’organo giudicante: da qui la rilevanza dell’ulteriore questione che abbiamo in precedenza evocato, la quale impone di domandarsi se – nei casi visti nei paragrafi precedenti – ci si trovi dinnanzi a un’attiva davvero ancora soltanto interpretativa, o se piuttosto il giudice non abbia operato una «riscrittura» della norma penale, «con evidente usurpazione del ruolo del legislatore»¹⁰². Anche questo secondo quesito, con tutta evidenza, introduce un tema che trascende la stretta contingenza dell’elemento quantitativo elastico o rigido, e che attiene a uno dei principali fattori di crisi della legalità ampiamente attenzionato nel dibattito penalistico contemporaneo, e cioè il ruolo centrale che ha ormai assunto, anche *in criminalibus*, il diritto di produzione giurisprudenziale¹⁰³.

Ora, è evidente come in presenza di una scelta legislativa tesa a strutturare la norma penale secondo un modello ponderale “aperto”, non numerico, l’opzione volta a trasfigurare nella *law in action* l’elemento elastico-indeterminato facendogli assumere una forma rigida-determinata non possa che porsi in tensione rispetto al canone costituzionale della riserva di legge. In effetti, proprio con riferimento ai richiamati interventi delle Sezioni Unite sul limite quantitativo idoneo a integrare la «ingente quantità» di sostanza stupefacente ai sensi dell’art. 80 t.u. stup., parte della dottrina non ha mancato di denunciare la valenza in tutto e per tutto nomopoietica di tali soglie “*judge-made*”, evidenziando l’avvenuto trasferimento in sede giurisprudenziale di una scelta politico-valutativa riservata all’organo rappresentativo della volontà popolare¹⁰⁴.

⁹⁸ DONINI (2017), p. 116.

⁹⁹ Così LUTFULLIN (2018), pp. 227 ss., che arriva in questo senso a formulare un giudizio di indeterminatezza delle ipotesi di «*großem Ausmaß*» alle quali abbiamo fatto in precedenza riferimento.

¹⁰⁰ PAGLIARO (1973), p. 1047

¹⁰¹ *Ibidem*.

¹⁰² In questi termini MARINUCCI, DOLCINI, GATTA (2023), p. 87, nell’esprimere un giudizio critico proprio con riferimento alla sentenza Cass., Sez. Un., 24 maggio 2012, cit., “Biondi”.

¹⁰³ Sul tema, senza alcuna pretesa di esaustività e limitandoci esclusivamente ai contributi più recenti, v. BARTOLI (2022), pp. 2 ss.; FIDELBO (2022), pp. 33 ss.; GIUNTA (2022), pp. 1 ss.; LUPO (2022a), pp. 404 ss.; MAIELLO (2022), pp. 121 ss.; PELISSERO (2022), pp. 149 ss.; SANTANGELO (2022), pp. 110 ss.

¹⁰⁴ In questo senso, con riferimento a Cass., Sez. Un., 24 maggio 2012, cit., “Biondi”, AMATO Gius. (2012), pp.

Nello stesso senso, anche nella letteratura straniera possono essere rinvenuti giudizi critici rispetto al modello delle soglie giurisprudenziali, ritenute emblema di una prassi ermeneutica contraria al principio di separazione dei poteri ed espressione di un «atto di pura decisione» proprio, a ben vedere, del formante legislativo¹⁰⁵.

Laddove, tuttavia, il medesimo fenomeno venga approcciato valorizzando la prospettiva delle ricordate esigenze di certezza e accessibilità che ne costituiscono il motore principale, le predette tensioni sembrano stemperarsi: i limiti ponderali di matrice giurisprudenziale, in questo senso, costituirebbero un virtuoso esempio di «interpretazione “tassativizzante” e “tipizzante”», funzionale alla «precisazione del perimetro di tipicità» della fattispecie¹⁰⁶ e per nulla «erosiv[a] del principio di legalità»¹⁰⁷. Tali conclusioni derivano, a ben vedere, dalla diversa declinazione del parametro della legalità alla luce del quale viene letta la prassi delle soglie giurisprudenziali: non più, evidentemente, quella della «più tradizionale legalità della legge», quanto piuttosto quella della «“nuova” legalità effettuale»¹⁰⁸ che si sostanzia nel principio di prevedibilità della norma penale¹⁰⁹. E da quest’ultima prospettiva, in effetti, il fenomeno in parola comporta un’inevitabile implementazione del tasso di *foreseeability* della disposizione, nella misura in cui traduce in termini precisi e “fissi” un elemento di fattispecie elastico e “aperto”, suscettibile di concretizzazioni diverse e non omogenee¹¹⁰.

È evidente, in definitiva, come la risposta al quesito circa la compatibilità fra il modello delle soglie giurisprudenziali e il canone del *nullum crimen sine lege* subisca immancabilmente l’influenza della prospettiva assiologica dalla quale si approccia la questione¹¹¹. Se tuttavia non si vuole evadere dal tentativo di rinvenire un «punto di

54 ss.; CAPPELLO (2013), pp. 530 ss.; GRILLO (2012), pp. 1497; MARINUCCI, DOLCINI, GATTA (2023), p. 87. Negli stessi termini v. il giudizio critico espresso in relazione a Cass., Sez. Un., 12 maggio 2020, cit., “Polito” da BRAY (2020), par. 11; RUGA RIVA (2020), p. 2016.

¹⁰⁵ Di «*Akt reiner Deziision*» parlano ROXIN-GRECO (2020), p. 261; per un giudizio critico in relazione a tale prassi ermeneutica v. anche LUTFULLIN (2018), p. 198; STAM (2013), p. 144-147; in termini meno problematici, invece, RAMÓN RIBAS (2016a), p. 1478.

¹⁰⁶ MANES (2018), p. 2233.

¹⁰⁷ Così AMARELLI (2018), p. 1433, ad avviso del quale l’intervento delle Sezioni Unite “Biondi” costituisce un corretto esercizio del potere interpretativo, in linea con il canone della riserva di legge; un giudizio analogo è espresso da CHIBELLI (2017), pp. 58 ss.; LUPO (2022a), pp. 415 ss.

¹⁰⁸ Per tale dicotomia v. PALAZZO (2017), p. 68 ss. Sui tratti di questa “nuova” legalità penale, variamente definita, v. di recente BARTOLI (2022), pp. 2 ss.; MAIELLO (2022), pp. 121 ss.; PELISSERO (2022), pp. 149 ss.

¹⁰⁹ Con riferimento al principio di prevedibilità, quale manifestazione della nuova legalità penale, e per i relativi rapporti con il più tradizionale canone della riserva di legge, v. per tutti CONSULICH (2020), pp. 57 ss.; CARUSO (2021), pp. 536 ss.; LUPO (2022b), pp. 115 ss.; SANTANGELO (2022), pp. 95 ss.

¹¹⁰ Sul punto v. ancora LUPO (2022b), p. 109, ove si richiama la recente pronuncia Corte Giust., 11 giugno 2020, C-634/18, “Ji”, in *DeJure*, relativa all’aggravante prevista dalla legge polacca in materia di stupefacenti e fondata sul «rilevante quantitativo» di prodotti o sostanze detenuti, ipotesi ritenuta dalla Corte di Lussemburgo conforme al canone dell’art. 49, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nella misura in cui l’interpretazione giudiziale di tale clausola risulti «ragionevolmente prevedibile».

¹¹¹ La prospettiva della «legalità legalistica», ovvero quella della «legalità interpretativa», secondo le espressioni utilizzate da BARTOLI (2022), p. 2.

equilibrio tra prevedibilità e riserva di legge»¹¹² con specifico riferimento ai limiti ponderali “*judge-made*”, occorre a nostro avviso prendere le mosse da una constatazione preliminare: affinché la soglia risulti effettivamente (e soltanto) il frutto di una interpretazione “tipizzante” è necessario che la stessa si riveli – *ça va sans dire* – fedele traduzione del “tipo” descritto dal legislatore. A tal fine, noi crediamo, devono risultare integrate almeno due condizioni essenziali: *in primis*, è necessario che sussista “a monte” una scelta legislativa volta a ricondurre specificamente la *significatività penale* del fatto alla *significatività quantitativa* di un elemento della fattispecie¹¹³; in secondo luogo, occorre che la soglia elaborata “a valle”, in sede interpretativa, si presenti come un dato «desumibile [...] in modo sufficientemente chiaro da univoci elementi del sistema»¹¹⁴, rivelandosi quale criterio di descrizione (rigida) quantitativa in qualche modo “validato” dal legislatore stesso.

A titolo esemplificativo può essere richiamata proprio la vicenda che ha interessato il parametro ponderale elastico della «ingente quantità» di sostanza stupefacente *ex art. 80 t.u. stup.*; in quel caso, in presenza di un dato normativo volto ad attribuire rilevanza esclusivamente alla dimensione quantitativa del fatto, le Sezioni Unite hanno ritenuto di poter valorizzare la struttura (già) ponderale dell’illecito definita dal sistema tabellare richiamato in sede normativa, così giustificando un’analoga traduzione “per soglia” dell’aggravante in parola¹¹⁵. Come è stato autorevolmente evidenziato in dottrina, si è trattato di una «soluzione pur estrema», in quanto collocata ai limiti dell’attività meramente interpretativa, ma ancora «accettabile»¹¹⁶, poiché giustificata – a noi pare – dal ricorrere delle condizioni che abbiamo in precedenza enunciato.

4.2. Le criticità di ordine particolare: la strutturale inidoneità dell’ipotesi di lieve entità a essere contenuta in una “griglia quantitativa”.

Rispetto all’ipotesi aggravata della «ingente quantità» alla quale abbiamo appena fatto riferimento, la fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, t.u. stup. presenta una differenza strutturale che assume fondamentale rilievo nella prospettiva di verificarne la traducibilità in sede applicativa in una griglia di soglie giurisprudenziali:

¹¹² CONSULICH (2020), p. 73.

¹¹³ Riprendendo in questo senso le espressioni di PALAZZO (1989), p. 1213.

¹¹⁴ PALAZZO (2017), p. 68.

¹¹⁵ In questo senso v. in particolare le considerazioni sviluppate in Cass., Sez. Un., 24 maggio 2012, cit., “Biondi”, par. 14 del *Considerato in diritto*, ove le Sezioni Unite si propongono di ricercare una soluzione alla tendenziale indeterminatezza del dato normativo guardando «all’interno del sistema che, in tema di stupefacenti, la vigente legislazione ha approntato»; in questa prospettiva viene in rilievo il sistema tabellare e «i cd. “limiti-soglia”, cioè i limiti quantitativi massimi previsti, oltre i quali le condotte descritte nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1-bis, sono considerate di regola penalmente rilevanti»: guardando a questi elementi, secondo la Corte, «si può e si deve trarre la conclusione che è necessario individuare un parametro numerico anche per la determinazione del concetto di ingente quantità».

¹¹⁶ Così PALAZZO (2017), p. 68.

si tratta, evidentemente, della rilevanza attribuita a elementi diversi e altri rispetto al mero dato quantitativo nel giudizio circa la “significatività” penale del fatto¹¹⁷. Di più: non soltanto il dato ponderale (la «quantità delle sostanze»), a differenza di quanto avviene nell’art. 80, comma secondo, t.u. stup., non costituisce l’*unico criterio normativo* al metro del quale valutare la «lieve entità», ma la sua “forza espressiva” deve comunque e sempre essere determinata nel confronto con *le altre circostanze del fatto rilevanti* alla luce degli *altri parametri di riferimento*, secondo l’orientamento giurisprudenziale compendiato e avvallato dalle Sezioni Unite “Murolo”¹¹⁸.

Tali fondamentali caratteristiche della fattispecie in parola, se messe in relazione con le due questioni problematiche relative alla tecnica delle soglie giurisprudenziali sulle quali ci siamo soffermati al paragrafo precedente, attinenti – da un lato – alla effettiva necessità di una rilettura numerico-tassativizzante del dato ponderale elastico e – dall’altro – alla compatibilità di tale operazione con il canone del *nullum crimen*, consentono di cogliere le profonde criticità che presenta, nel caso che ci occupa, l’opzione dei limiti quantitativi “*judge-made*”.

Con riferimento al primo profilo, è quasi superfluo sottolineare come nell’ambito dell’art. 73, quinto comma, t.u. stup. risulti pienamente giustificato e coerente il riferimento generico (“aperto”) alla «quantità delle sostanze», senza che trovi spazio una declinazione “rigida” di tale elemento (già) sul piano normativo; in questo senso, ancor prima che l’impossibilità di tradurre univocamente in termini numerici la *significatività quantitativa* del dato ponderale, rileva a ben vedere la circostanza per cui l’elemento quantitativo non è l’unico a venire in gioco nel determinare la *significatività penale* del fatto. Siamo dunque di fronte a quella forma di indeterminatezza che in precedenza abbiamo definito come *intenzionale* e *funzionale*, rispetto alla quale si dimostra non strettamente necessaria, né tantomeno opportuna, una conversione tassativizzante per mezzo di stretti parametri numerici.

Venendo alla seconda questione dianzi evocata, è proprio la presenza di criteri per il giudizio di lieve entità del fatto ulteriori e diversi rispetto a quello della quantità di stupefacente che consente di evidenziare come, nel caso dell’art. 73 quinto comma, venga a mancare una delle due condizioni essenziali che abbiamo individuato affinché le soglie giurisprudenziali possano risultare pratica “estrema ma accettabile” al metro del principio di riserva di legge¹¹⁹: si tratta, come si ricorderà, della sussistenza “a monte” di una scelta legislativa volta a riconoscere una relazione biunivoca (ed esclusiva) fra *rilevanza quantitativa* e *rilevanza penale* del fatto. È proprio con riferimento a questo profilo che si registra la differenza fondamentale, già evocata all’inizio del paragrafo, fra la norma in parola e quella di cui l’art. 80 t.u. stup., ove «un singolo parametro (quello

¹¹⁷ Si tratta di una differenza strutturale che viene evidenziata anche da Cass., Sez. Un., 9 novembre 2018, cit., “Murolo”, par. 6 del *Considerato in diritto*, laddove si sottolinea come il testo dell’art. 73, comma 5, t.u. stup. non attribuisca a uno dei criteri normativamente fissati un maggiore valore sintomatico rispetto agli altri. Sul punto, nella prospettiva che più interessa in questa sede, v. anche UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO (2023), p. 97.

¹¹⁸ Cass., Sez. Un., 9 novembre 2018, cit., “Murolo”, par. 7 del *Considerato in diritto*, già richiamata *supra*, nota n. 31.

¹¹⁹ V. *supra*, nota n. 116.

ponderale) è stato invece ritenuto di per sé sufficiente ad esprimere il maggiore (in questo caso) disvalore del fatto»¹²⁰ e in relazione alla quale pertanto risulta in qualche modo percorribile una traduzione in termini più strettamente numerici.

È interessante evidenziare come lo studio dell'Ufficio per il processo presso la sesta Sezione, nel voler «giustificare in punto di metodo e in punto di diritto la validità dei valori-soglia» proposti¹²¹, richiami proprio il “precedente” costituito dalle Sezioni Unite “Biondi”, evocando anche la ricordata differenza strutturale tra l’art. 80 e l’art. 73, quinto comma, t.u. stup., e sottolineando come in effetti, guardando ad essa, «si potrebbe obiettare che questa operazione logico-ermeneutica si giustifichi in relazione all’aggravante dell’ingente quantità ma sia inammissibile rispetto alla fattispecie di lieve entità»¹²². A tale possibile – e, come abbiamo detto, del tutto fondato – rilievo critico, lo studio in parola oppone due ordini di considerazioni: da un lato, viene richiamata la natura dell’art. 73, comma 5 quale norma «*equitativa*», «di chiusura», e «valvola di sfogo»¹²³ del sistema penale degli stupefacenti, la quale renderebbe «opportuno il tentativo di adottare un’interpretazione che valorizzi il dato ponderale in funzione di una maggiore certezza applicativa»¹²⁴; dall’altro, si evidenzia come una siffatta interpretazione tassativizzante non possa che fondarsi esclusivamente sul dato quantitativo, in quanto quest’ultimo sarebbe «l’unico che possa assumere una connotazione oggettiva», anche in considerazione della ritenuta natura «neutra» degli indici concreti valorizzati dalla giurisprudenza relativamente agli altri criteri di cui al quinto comma della disposizione in parola¹²⁵.

Ora, fermo quanto già abbiamo detto in relazione al manifestarsi nel particolare caso di specie di quelle criticità di ordine generale che affliggono la tecnica delle soglie giurisprudenziali, a noi pare che nessuno dei due argomenti appena richiamati possa comunque consentire di superare la fondamentale obiezione relativa alla radicale differenza in termini di struttura fra art. 80 e art. 73, comma 5, t.u. stup., dalla quale discende la possibilità di tradurre solo la prima ipotesi, e non anche la seconda, in rigidi valori quantitativi.

In primis, la evocata funzione di “valvola respiratoria” del sistema penale degli stupefacenti propria della fattispecie di lieve entità, più che la necessità di una asfittica conversione in termini quantitativo-numeriche, dimostra invece l’opportunità di una formulazione elastica, aperta, coerentemente al modello delle clausole generali al quale la disposizione in parola risulta in definitiva riconducibile¹²⁶.

¹²⁰ Cass., Sez. Un., 9 novembre 2018, cit., “Murolo”, par. 6 del *Considerato in diritto*.

¹²¹ LANCIA e PACELLA (2022), p. 127.

¹²² *Ibidem*.

¹²³ *Ibidem*.

¹²⁴ *Ibidem*.

¹²⁵ *Ibidem*.

¹²⁶ In questo senso CASTRONUOVO (2017), p. 24, nel formulare una tassonomia delle clausole generali in diritto penale, ricomprende proprio la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, t.u. stup. nella categoria delle «clausole di valutazione quantitativa». Sulla funzione delle clausole generali *in criminalibus* v. anche PALAZZO (2021), p. 1 ss.

In secondo luogo, non sembra francamente condivisibile il giudizio circa la natura “neutra” dei criteri normativi *ex art. 73*, quinto comma, diversi dalla quantità di stupefacente: non è infatti difficile rinvenire indici concreti valorizzati in sede giurisprudenziale, altri rispetto al *quantum* di sostanza oggetto della condotta e comunque altrettanto significativi di una portata dell’attività illecita incompatibile con la dimensione della lieve entità. Si pensi, ad esempio, all’accertata contiguità a gruppi criminali organizzati, alla predisposizione di accorgimenti propri di un’attività professionale, alla gestione di una vera “piazza di spaccio”, alla portata ingente dei profitti realizzati: tutti elementi, appunto, diversi dal dato ponderale eppure parimenti “obiettivi” e rilevanti nell’ottica della riconduzione del fatto entro (o meglio, *oltre*) i confini dell’art. 73, quinto comma¹²⁷.

In definitiva, la convinzione espressa tanto dallo studio dell’Ufficio per il processo quanto dalla sentenza “Restivo” secondo la quale soltanto l’elemento quantitativo potrebbe contribuire a meglio delineare il significato della “lieve entità” del fatto si dimostra a ben vedere ancora tributaria di quella impostazione favorevole a riconoscere al dato ponderale una rilevanza, per così dire, “pregiudiziale” rispetto agli altri criteri richiamati dalla fattispecie in parola. È evidente, tuttavia, come si tratti di un’impostazione ormai superata e non più sostenibile dopo l’intervento delle Sezioni Unite “Murolo”, le quali hanno provveduto a “livellare” la capacità espressiva degli indici rilevatori della lieve entità del fatto, in conformità all’idea di una «valutazione complessiva» degli stessi. E a nulla può valere, in questo senso, evocare la natura «meramente orientativa» del valore di soglia che viene individuato¹²⁸, posto che – a noi pare – è la stessa idea di una «tendenziale priorità logica del dato ponderale», nella cui orbita «gli altri criteri – e i relativi indici – rimangono attratti»¹²⁹ a dimostrarsi in conflitto con il percorso interpretativo che ha interessato l’art. 73, comma 5, t.u. stup. e all’esito del quale – tutto al contrario – è piuttosto la «maggiore o minore espressività del dato quantitativo [che] deve essere [...] determinata in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento»¹³⁰.

¹²⁷ Sul punto v. in particolare UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO (2023), p. 88 ss., ove, a valle della ricognizione giurisprudenziale, vengono riportati quegli indici concreti relativi ai «mezzi, modalità e circostanze dell’azione» che si dimostrano «non [...] necessariamente sintomatici – dell’ampiezza dell’attività illecita», e quelli che invece «possono essere a ragione ritenuti significativi di una particolare ampiezza dell’attività illecita, della sua idoneità a diffondere droga in maniera costante e capillare, così da incidere in maniera ben più marcata i beni giuridici protetti dall’incriminazione, delineando i contorni di un fatto non valutabile in termini di lieve entità».

¹²⁸ V. *supra*, nota n. 47.

¹²⁹ V. *supra*, nota n. 48.

¹³⁰ V. *supra*, nota n. 31.

4.2.1. Le soglie individuate nello studio dell'Ufficio per il processo e nella sentenza "Restivo": alcune, ulteriori, perplessità di ordine metodologico.

Ferme queste considerazioni di ordine generale relative alla (im)possibilità di tradurre in valori-limite numerici l'ipotesi di "lieve entità" in materia di traffico di stupefacenti, se si guarda più da vicino al metodo seguito dal richiamato studio dell'Ufficio per il processo e dalla cassazione nella sentenza "Restivo" per l'individuazione di siffatte soglie ponderali emergono ulteriori e profonde criticità, alcune delle quali peraltro attenzionate già dai primi commentatori e dallo stesso Ufficio del Massimario nella relazione del gennaio 2023.

In primo luogo, occorre soffermarsi sulla scelta di fondo volta a dare rilevanza agli esiti di un'analisi meramente statistica in ordine ai quantitativi lordi di sostanza in relazione ai quali la giurisprudenza di legittimità applica (o viceversa esclude) la fattispecie della lieve entità del fatto.

In questo senso, innanzitutto, bisogna considerare come nel momento in cui si procede a una ricognizione della prassi debbano necessariamente essere stabiliti dei parametri volti a perimetrare il campo dell'indagine (l'organo giurisdizionale, la tipologia di decisioni rilevanti, la finestra temporale che si prende in considerazione)¹³¹, i quali, nella misura in cui contribuiscono a individuare il campione statistico di riferimento, già di per sé influenzano gli esiti dell'indagine stessa¹³². Se questo limite è in qualche modo proprio di ogni indagine statistica, il problema sorge – a nostro modo di vedere – nel momento in cui tali esiti vengono "cristallizzati" in un valore-soglia al quale si pretende di attribuire una valenza orientativa di portata generale. In altre parole, a venire in rilievo è la «estrema variabilità dei dati di riferimento»¹³³, aspetto che è stato immediatamente sottolineato nella relazione dell'Ufficio del Massimario già richiamata, ove viene rimarcata la profonda differenza fra i risultati dell'analisi condotta dall'Ufficio per il processo presso la sesta Sezione (avente ad oggetto il triennio 2020-2022) e quelli ricavati dallo stesso Ufficio del Massimario (riferiti al solo anno 2022).

In secondo luogo, non convince l'approccio puramente statistico con cui si estrapola dalle pronunce prese in considerazione il mero dato ponderale relativo al quantitativo lordo di sostanza. A ben vedere, i risultati di un'indagine ricognitiva che si propone di ricostruire il perimetro applicativo della fattispecie *de qua*, la quale venga tuttavia condotta attraverso l'esclusiva lente del *quantum* di stupefacente, non possono che offrire un quadro parziale e scarsamente significativo, nella misura in cui non tengono in considerazione l'eventuale ruolo giocato dagli altri criteri di cui all'art. 73, t.u. stup. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, è evidente infatti che, a parità di quantitativo di sostanza oggetto della condotta, la giurisprudenza può giungere a soluzioni differenti sulla base della rilevanza che di volta in volta assumono gli indici

¹³¹ Con riferimento alla metodologia seguita nell'indagine empirica condotta dall'Ufficio per il processo presso la sesta Sezione della cassazione v. in particolare LANCIA e PACELLA (2022), pp. 117 ss.

¹³² Sulle difficoltà che incontra nel nostro Paese ogni ricerca di statistica giudiziaria penale, già a partire dalla fase di raccolta dei dati, v. di recente GIALUZ-DELLA TORRE (2022), pp. 44 ss.

¹³³ Così UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO (2023), p. 99.

diversi attinenti alle altre circostanze dell'azione¹³⁴; così come può benissimo accadere che al dato ponderale venga attribuita una scarsa capacità espressiva, alla luce del "peso" maggiore assunto nel caso concreto da altri fattori (relativi, ad esempio, alla dimensione organizzativa o ai proventi economici dell'attività)¹³⁵. Ma allora è evidente che, in tutti questi casi, non può essere elevato a campione statistico il mero dato quantitativo, che di per sé non è certamente esaustivo rispetto al percorso motivazionale che ha portato la giurisprudenza a una soluzione piuttosto che a un'altra¹³⁶. Allo stesso modo, il giudizio circa l'estrema "frammentarietà e incertezza" del quadro interpretativo formulato dallo studio dell'Ufficio per il processo¹³⁷ appare quantomeno eccessivamente sbrigativo, proprio perché fondato su un'indagine che prende in considerazione un solo fattore dell'equazione: in effetti, come è stato ben evidenziato dall'Ufficio del Massimario, la «apparente schizofrenia» che, guardando al solo elemento ponderale, sembrerebbe affliggere la prassi applicativa «viene quasi a scomparire con l'integrale lettura delle motivazioni delle sentenze»¹³⁸. Di più: la presenza di pronunce di segno opposto a fronte di casi simili sul piano del quantitativo di stupefacente oggetto della condotta – prosegue efficacemente il Massimario – «testimoni[a] l'attenzione che i giudici di legittimità hanno doverosamente riservato alla sistematica analisi di ogni peculiare elemento del caso concreto, e, al tempo stesso, illustr[a] che il dato ponderale [...] non è comunque di per sé solo sufficiente a riflettere esaustivamente l'oggettività giuridica del fatto»¹³⁹.

Se si prende poi in considerazione più specificamente la parte dell'indagine dell'Ufficio per il processo che attiene al calcolo delle soglie di lieve entità del fatto, emergono ulteriori profili critici. Come si ricorderà, lo studio prendeva le mosse dal «quantitativo lordo che delimita, nel massimo, l'area di maggiore interferenza tra le fattispecie», e giungeva infine a fissare i valori-limite per ogni sostanza applicando a tale quantitativo la «percentuale di purezza media del mercato nazionale»¹⁴⁰. Entrambi questi passaggi destano, a nostro avviso, profonde perplessità.

¹³⁴ V. *supra*, in particolare nota n. 34.

¹³⁵ In questo senso vengono in rilievo le considerazioni di UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO (2023), p. 100-101, ove si evidenzia come «ancor più frequentemente nelle situazioni "di confine", la Corte è solita lasciare sullo sfondo il dato ponderale, concentrandosi sugli altri elementi dell'azione o dell'oggetto materiale idonei ad illustrare il grado di offensività del reato».

¹³⁶ In questo senso anche UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO (2023), p. 101.

¹³⁷ V. *supra*, nota n. 3.

¹³⁸ UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO (2023), p. 11. Invero lo studio dell'Ufficio per il processo prende in considerazione questo argomento, riconoscendo come in effetti «si potrebbe essere indotti a pensare che sia fisiologico che, a parità di quantitativo, le decisioni possano essere differenti, in quanto entrano in gioco tutti gli altri criteri indicati dalla norma incriminatrice»: così LANCIA e PACELLA (2022), p. 125. Tale possibile obiezione viene tuttavia superata richiamando ancora una volta la pretesa "neutralità" di tutti gli «indici concreti ulteriori rispetto al dato ponderale»: una giustificazione che tuttavia, come si è visto, non può essere condivisa, stante la possibilità di individuare criteri diversi dal *quantum* di stupefacente e altrettanto significativi nel giudizio circa la (non) lieve entità del fatto; sul punto v. *supra*, in particolare nota n. 127.

¹³⁹ UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO (2023), p. 12.

¹⁴⁰ V. *supra*, note nn. 39 e 46.

In primo luogo, il riferimento al dato quantitativo che circoscrive nel massimo lo spazio di più marcata interferenza si dimostra arbitrario e non adeguatamente giustificato, risultando di per sé problematico nel momento in cui costituisce il parametro essenziale per elaborare una soglia “di tenuità” alla quale si vuole attribuire portata generale. Arbitraria risulta, in particolare, la perimetrazione dell’area definita “di maggiore interferenza”: lo studio in parola non esplicita infatti i criteri in base ai quali proprio quegli specifici quantitativi (e non altri, più o meno elevati) sono stati individuati quali limiti minimi e massimi di tale area, affermando semplicemente che si tratterebbe degli intervalli rispetto ai quali «l’oscillazione tra applicazione della lieve entità e del fatto non lieve è più forte»¹⁴¹. Ancora una volta, l’assenza di una puntuale giustificazione sul punto non sarebbe particolarmente problematica se il dato avesse valore meramente *ricognitivo*: allo stesso però – come già abbiamo detto – si giunge ad attribuire valenza più strettamente *interpretativa*, con conseguenze dirette su quello che dovrebbe essere il perimetro applicativo della norma.

Per quanto concerne poi l’ulteriore passaggio con il quale si ricava la soglia “finale” applicando al predetto quantitativo la percentuale di purezza media nazionale, se da un lato la scelta di formulare il limite di riferimento in termini di principio attivo appare congrua in ragione della centralità che assume la dimensione della qualità della sostanza nel determinare l’offensività della fattispecie¹⁴², dall’altro non può che essere condiviso il giudizio circa l’inopportunità del riferimento alla percentuale di purezza “media”: come è stato evidenziato, infatti, «per l’apprezzamento positivo o negativo del fatto lieve non può che aversi riguardo alla percentuale di purezza della droga di volta in volta rilevata, mentre il dato della purezza media non può che essere aspecifico e irrilevante»¹⁴³. Anche in relazione a tale profilo, si è detto, la scelta compiuta si rivela arbitraria, posto che il dato della purezza media non trova un referente normativo nella disciplina degli stupefacenti, contribuendo così a individuare una soglia dai tratti marcatamente “creativi”¹⁴⁴, in quanto svincolata da quegli «univoci elementi del sistema»¹⁴⁵ ai quali la stessa si dovrebbe ispirare per continuare ad assumere portata meramente interpretativa.

Alla luce di queste considerazioni, ancora più problematico si rivela il *modus operandi* della sentenza “Restivo” ove, come si è visto, la soglia utilizzata quale riferimento per l’applicazione della fattispecie di lieve entità coincide con il quantitativo lordo di stupefacente che funge da limite massimo per l’area di maggiore interferenza individuata dallo studio dell’Ufficio per il processo. La cassazione, non ri-parametrando

¹⁴¹ V. *supra*, nota n. 40.

¹⁴² Sulla centralità della dimensione qualitativa, espressa dalla percentuale di principio attivo, in relazione all’offensività della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, t.u. stup. v. in dottrina TORIELLO (2021), p. 331; BANDINI, STALLONE, ZANACCA (2019), p. 305; AMATO Gian. (2012b), p. 382.

¹⁴³ Così AMATO, Gius. (2022), pp. 30-31; aderisce a tale rilievo critico UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO (2023), p. 99, nota n. 77.

¹⁴⁴ In questo senso AMATO, Gius. (2022), p. 30, che sottolinea «l’arbitrarietà delle modalità di computo utilizzate, che non trovano alcun fondamento normativo, fondando una soluzione “creativa” della giurisprudenza». Analogamente, UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO (2023), p. 99, nota n. 77.

¹⁴⁵ V. *supra*, nota n. 114.

tale dato né alla luce della percentuale di purezza media nazionale, né tantomeno con riferimento alla percentuale di principio attivo rilevata nel caso concreto, si arresta alla dimensione del dato quantitativo lordo, il quale – come già abbiamo evidenziato – non può considerarsi di per sé significativo della pericolosità (e dunque della rilevanza eventualmente “non lieve”) della condotta. Incoerente appare peraltro la giustificazione offerta per il richiamo a tali soglie di quantitativo lordo, rispetto alle quali, nelle parole della Corte, vi sarebbe «una prevalenza di sentenze che ritengono il fatto lieve»¹⁴⁶. A ben vedere, in realtà, quei quantitativi costituivano il mero confine “superiore” dell’area di “maggiore interferenza” tracciata dallo studio dell’Ufficio per il processo, non potendosi ricavare dagli stessi – se non del tutto indirettamente – un’indicazione circa l’orientamento della giurisprudenza maggioritaria sulla compatibilità o meno di quel dato con l’art. 73, comma 5, t.u. stup.¹⁴⁷.

Il disallineamento riscontrabile tra il metodo di individuazione della soglia proposto dall’Ufficio per il processo e quello seguito dalla sentenza “Restivo” ha peraltro portato nel caso di specie a degli esiti paradossali, che confermano le criticità sulle quali ci siamo in precedenza soffermati. Se è vero, infatti, che il quantitativo di stupefacente sequestrato nella vicenda *de qua* (circa 100 grammi di *hashish*) rientrava nel limite massimo dell’area di maggiore interferenza rilevato nello studio dell’Ufficio per il processo con riferimento a quella sostanza (101, 5 grammi), occorre tuttavia rilevare come applicando a quello stesso quantitativo la percentuale di purezza riscontrata nel caso di specie (34%) si ottenga un valore di principio attivo di circa 34 grammi; una «quantità della sostanza» che, stando al valore-soglia individuato nello studio dell’Ufficio per il processo (25, 5 grammi), avrebbe dovuto portare a una soluzione – la non configurabilità dell’art. 73, comma 5, t.u. stup. – contraria rispetto a quella infine raggiunta nella sentenza “Restivo”¹⁴⁸.

5. In conclusione.

Si è detto di come l’esigenza che sta dietro le soglie “di lieve entità” proposte dall’Ufficio per il processo e dalla sentenza “Restivo” sia quella di addivenire ad un più elevato tasso di certezza e accessibilità del dato normativo, che si traduca

¹⁴⁶ Così Cass., Sez. VI, 25 novembre 2022, cit., “Murolo”, par. 2.5 del *Considerato in diritto*.

¹⁴⁷ Sul punto occorre sottolineare come lo studio dell’Ufficio per il processo abbia in effetti evidenziato una maggiore percentuale di pronunce favorevoli a riconoscere la lieve entità del fatto *ex art.* 73, comma 5, t.u. stup. [LANCIA e PACELLA (2022), p. 122]: tale rilevazione, tuttavia, viene effettuata guardando alle decisioni relative a tutti i quantitativi di sostanza compresi nell’area di “maggiore interferenza”, e non già prendendo in considerazione le pronunce aventi ad oggetto il solo valore quantitativo individuato come limite massimo di quella stessa area.

¹⁴⁸ In questo senso AMATO, Gius. (2022), p. 30, riconosce che «proprio la percentuale di purezza del quantitativo, significativamente superiore a quella “media” utilizzata per l’operazione, ha reso asistemica la conclusione raggiunta dalla Cassazione, di fatto non corrispondente ai presupposti ricostruttivi della ricerca».

conseguentemente in una maggiore prevedibilità delle decisioni giudiziali¹⁴⁹; un obiettivo certamente encomiabile, a fronte di una veste testuale dell'art. 73, comma 5, t.u. stup. che – lo abbiamo riconosciuto – si caratterizza innegabilmente per una *tendenziale indeterminatezza*¹⁵⁰. Abbiamo tuttavia anche cercato di evidenziare come tale formulazione elastica della norma, specie per quanto concerne il criterio quantitativo, risulti intenzionale e – in fondo – giustificata, chiamando in causa direttamente il giudice al quale il legislatore ha voluto consapevolmente attribuire «il potere di disambiguazione del *parametro* (criterio, standard) *di integrazione*»¹⁵¹.

Che tuttavia tale «potere di disambiguazione» si risolva in una trasfigurazione del criterio ponderale entro un sistema di rigide soglie numerico-quantitative a noi sembra, in definitiva, un esito decisamente non condivisibile. Non si tratta soltanto delle questioni latenti e di non poco momento relative ai rapporti fra tale operazione ermeneutica e il canone della legalità penale, le quali vanno a toccare direttamente gli spazi costituzionali della relazione fra formante legislativo e formante giurisprudenziale; questioni che peraltro, a nostro parere, lo studio dell'Ufficio per il processo e la stessa sentenza “Restivo” risolvono in modo troppo sbrigativo¹⁵². A venire in rilievo è, soprattutto, la strutturale inidoneità della fattispecie in parola ad essere contenuta in una griglia quantitativa predefinita, alla luce – da un lato – della rilevanza che il legislatore espressamente ha riservato a criteri diversi da quello ponderale e – dall'altro – del principio della valutazione complessiva di tali parametri consacrato dalla stessa giurisprudenza di legittimità¹⁵³.

¹⁴⁹ V. *supra*, par. 4.1., in particolare note nn. 88 e 89.

¹⁵⁰ Anche in UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO (2023), p. 9, ci si riferisce all'art. 73, comma 5, t.u. stup. come ad «una norma incriminatrice in evidente tensione con il principio di legalità, attesa la plateale indeterminazione dei contorni di una fattispecie che non definisce il concreto significato da attribuire ai generici parametri che elenca».

¹⁵¹ CASTRINUOVO (2017), p. 16.

¹⁵² Sul punto v. in particolare LANCIA e PACELLA (2022), p. 129, ove si afferma come «l'operazione interpretativa qui sostenuta non si risolve in un inammissibile sconfinamento del potere giudiziario nella discrezionalità politica del legislatore», in quanto, da un lato, fondata su un'indagine statistica della giurisprudenza analogamente a quanto accaduto nella pronuncia delle Sezioni Unite “Biondi”, e, dall'altro, coerente con la dottrina che ha sostenuto l'opportunità di una interpretazione tassativizzante della fattispecie. Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 25 novembre 2022, cit., “Restivo”, par. 2.4 del *Considerato in diritto*, ove si richiamano le considerazioni del tutto sovrapponibili di Cass., Sez. Un., 24 maggio 2012, cit., “Biondi”. In dottrina aderisce a tale impostazione DE BLASIS (2023), p. 916, senza tuttavia ulteriori approfondimenti in merito alla non configurabilità di «uno sconfinamento da parte della giurisprudenza nel terreno del legislatore». Si è visto come, a nostro avviso, nessuno degli argomenti riportati da LANCIA e PACELLA (2022), p. 129 – e sostanzialmente mutuati dall'autorevole “precedente” di Cass., Sez. Un., 24 maggio 2012, cit., “Biondi” – sia sufficiente a escludere la tensione con il canone della riserva di legge, latente già nella stessa prassi delle soglie giurisprudenziali, e divenuta manifesta in relazione al caso di specie. Le parole dello studio dell'Ufficio per il processo sul punto, dunque, anche a noi suonano «più come *excusatio non petita* che come convincente argomentazione contro l'invasione del potere legislativo»: così RUGA RIVA (2020), p. 2017, con riferimento agli analoghi passaggi contenuti in Cass., Sez. Un., 12 maggio 2020, cit., “Polito”.

¹⁵³ In questi termini conclude anche UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO (2023), pp. 99-102.

Non possiamo dunque che dirci pienamente d'accordo con le conclusioni cui giunge l'Ufficio del Massimario, laddove riconosce la «sostanziale impossibilità di predeterminare utilmente delle soglie quantitative» per il fatto di lieve entità in materia di stupefacenti¹⁵⁴. Proprio quella relazione tematica, peraltro, appare significativa di come la giurisprudenza si sia fatta carico del compito interpretativo e “integrativo” al quale è chiamata in ragione della struttura dell'art. 73, comma 5, t.u. stup., dimostrando un elevato tasso di maturità ermeneutica, che a noi sembra emergere con evidenza dalle pronunce successive alle Sezioni Unite “Murolo” e ben compendiate nel “campione” analizzato dall'Ufficio del Massimario. L'*indeterminatezza tendenziale* del dato normativo, dunque, non rimane irrisolta, né tantomeno necessita di essere “contenuta” mediante l'elaborazione di soglie giurisprudenziali, tanto problematiche sul piano politico-istituzionale quanto impraticabili alla luce della *ratio* e della struttura della fattispecie di riferimento.

Un profilo che invece resta ancora da risolvere attiene a una questione che non abbiamo avuto modo di trattare nel presente lavoro e che riguarda più specificamente il ruolo centrale che l'Ufficio per il processo ha giocato nella vicenda *de qua*. Si è visto in questo senso come la proposta di interpretazione tassativizzante dell'ipotesi di lieve entità costituisca il punto d'arrivo dello studio portato avanti dall'Ufficio per il processo presso la sesta Sezione, che ha dunque evidentemente trasceso la dimensione solo ricognitiva cui sembrava dovesse inizialmente essere destinata la ricerca¹⁵⁵. La Corte di cassazione, dal canto suo, ha seguito tale proposta ermeneutica, richiamando peraltro nelle motivazioni della sentenza “Restivo” in modo esplicito – e, a quanto ci consta, del tutto inedito – il lavoro svolto dall'Ufficio.

Ora, se da un lato questo episodio si inserisce nel solco di una recente tendenza della giurisdizione ad aprirsi a contributi *lato sensu* “esterni”, poi espressamente richiamati in sede motiva¹⁵⁶, dall'altro emergono alcune criticità proprie del caso di specie, legate alla perimetrazione normativa dei compiti propri dell'Ufficio per il processo e alla natura del contributo da quest'ultimo fornito, non limitato alla semplice messa a disposizione degli esiti di un'indagine statistico-ricognitiva, ma giunto a proporre una linea interpretativa-creativa poi recepita, pur con i distinguo che abbiamo evidenziato, dalla Corte di cassazione¹⁵⁷. Un episodio di questo tipo, se dovesse trovare

¹⁵⁴ UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO (2023), p. 102.

¹⁵⁵ In LANCIA e PACELLA (2022), p. 110, richiamando l'incarico assegnato all'Ufficio dal Presidente della sesta Sezione, dott. Giorgio Fidelbo, si evidenziava come lo scopo del lavoro fosse invero quello «di effettuare una ricognizione empirica della giurisprudenza di legittimità in materia di spaccio di lieve entità».

¹⁵⁶ In questo senso possono essere evidenziati, ad esempio, i riferimenti agli esiti delle riunioni organizzate dai Presidenti di Sezione della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 47-*quater* r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, i quali proprio di recente sono stati valorizzati per la prima volta in alcuni arresti della giurisprudenza di legittimità: sul punto v. in particolare BARTOLI (2022), pp. 19 ss.; FIDELBO (2022), pp. 39 ss. Ancora, guardando alla giurisprudenza costituzionale, rileva lo spazio sempre maggiore attribuito agli interventi degli *amici curiae*, in relazione ai quali v. per tutti D'AMICO (2020), pp. 122 ss.; FINOCCHIARO (2020).

¹⁵⁷ In generale, sulla struttura organizzativa e sui compiti dell'Ufficio per il processo v. FRANCESCHINI (2023), pp. 1 ss.; MINICUCCI (2023), pp. 1 ss.; FUMU (2022), pp. 873 ss.; CONSULICH e MIRAGLIA (2022), pp. 12 ss. La disciplina normativa di riferimento è oggi contenuta nel d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151, il cui art. 8 ricomprende fra i «[c]ompiti dell'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione» anche «lo

un ulteriore riscontro nella prassi degli organi giudiziari, non può che suscitare profonde riflessioni in ordine al rapporto tra l'esercizio della funzione giurisdizionale e il ruolo "istituzionale" degli addetti all'Ufficio per il processo¹⁵⁸, riflessioni che dovranno necessariamente orientare le decisioni politiche circa il futuro di questa «"struttura organizzativa"»¹⁵⁹, figlia – almeno nel suo volto attuale – del contesto post-emergenziale nel quale è stata elaborata la legge n. 134 del 2021 e ancora alla ricerca di un preciso *ubi consistam* all'interno del nostro ordinamento giudiziario¹⁶⁰.

svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione». Secondo FRANCESCHINI (2023), p. 31, quest'ultima attività si collocherebbe fra quelle «virtuose» e tendenzialmente non a rischio di "sconfinamento" nell'esercizio della funzione giurisdizionale: in questo senso viene anche citata quale esempio positivo (p. 41) proprio la vicenda dello studio LANCIA e PACELLA (2022) e della successiva sentenza "Restivo", senza tuttavia considerare come nel caso di specie il contributo dell'Ufficio per il processo non sia affatto limitato a una mera ricerca giurisprudenziale, arrivando piuttosto a proporre una soluzione interpretativa-creativa e dunque entrando immancabilmente in tensione – a noi pare – con gli spazi riservati alla funzione giurisdizionale.

¹⁵⁸ Riflessioni che iniziano in effetti ad emergere nella dottrina processualpenalistica: in questo senso v. in particolare FRANCESCHINI (2023), pp. 20 ss.; CONSULICH e MIRAGLIA (2022), pp. 15 ss., anche per alcuni spunti in prospettiva comparata.

¹⁵⁹ Così CONSULICH e MIRAGLIA (2022), p. 12.

¹⁶⁰ Sui caratteri che l'Ufficio per il processo potrebbe e dovrebbe assumere, nella prospettiva di una stabilizzazione delle risorse ad esso assegnate, v. le riflessioni di FRANCESCHINI (2023), pp. 55 ss.; CONSULICH e MIRAGLIA (2022), pp. 20 ss.

Bibliografia

- AMATO, Giancarlo (2012a): “Le circostanze aggravanti”, in CAPUTO, Angelo e FIDELBO, Giorgio (eds.), *Reati in materia di immigrazione e di stupefacenti* (Torino, Giappichelli), pp. 353-374
- AMATO, Giancarlo (2012b): “Le circostanze attenuanti”, in CAPUTO, Angelo e FIDELBO, Giorgio (eds.), *Reati in materia di immigrazione e di stupefacenti* (Torino, Giappichelli), pp. 375-411
- AMATO, Giuseppe (2022): “Il criterio del dato ponderale nella valutazione complessiva”, in *Guida al diritto*, n. 49, pp. 27-32
- AMATO, Giuseppe (2012): “La scelta quantitativa operata con il moltiplicatore finisce per attribuire al giudice poteri del legislatore”, in *Guida al diritto*, n. 40, pp. 54-59
- BANDINI, Sarah, STALLONE, Gaspare, ZANACCA, Antonio (2019): “Le condotte punite dall’art. 73 d.p.r. 309/1990. Le aggravanti e attenuanti”, in INSOLERA, Gaetano et al. (eds.): *I reati in materia di stupefacenti. Fattispecie monosoggettive. Criminalità organizzata. Profili processuali*, (Milano, Giuffrè), pp. 142-366
- BARTOLI, Roberto (2022): “[Nuovi scenari della legalità penale. Tra regole ermeneutiche, giustiziabilità dell’analogia, nomofilachia e mutamento sfavorevole](#)”, in *questa Rivista*, 28 giugno, pp. 1-29
- BERNARDONI, Pietro (2018): “[Per le Sezioni Unite il lucro “di speciale tenuità” è compatibile con lo spaccio di stupefacenti “di lieve entità”](#)”, in *questa Rivista*, 24 settembre
- BRAY, Carlo (2020): “[Le Sezioni unite stabiliscono in 2 kg di principio attivo il valore oltre cui è integrata l’aggravante dell’ingente quantità di droghe “leggere”. Law in action o vulnus alla riserva di legge?](#)”, in *questa Rivista*, 18 maggio
- BRICOLA, Franco (1965): *La discrezionalità nel diritto penale. Volume I. Nozione e aspetti costituzionali* (Milano, Giuffrè)
- CAPPELLO, Gabriella (2013): “Un dibattito mai sopito: a distanza di più di un decennio si riparla dell’aggravante dell’ingente quantità di cui all’art. 80 cpv., d.P.R. n. 309/1990”, in *Cassazione penale*, pp. 530-540
- CARUSO, Giovanni (2021): “Prevedibilità e legalità (nel diritto penale)”, in *Digesto discipline penalistiche, Aggiornamento XI* (Milano, UTET), pp. 534-555
- CASTRONUOVO, Donato (2017): “[Tranelli del linguaggio e “nullum crimen”. Il problema delle clausole generali nel diritto penale](#)”, in *Legislazione penale*, 5 giugno, pp. 1-58
- CATERINI, Mario e ROMANO, Sabato (2019): “Lieve entità e unicità del reato in materia di stupefacenti: un intervento delle Sezioni unite realmente nomofilattico?”, in *Diritto penale e processo*, pp. 679-688
- CHIBELLI, Andrea (2017): “[La “ingente quantità” di stupefacenti: la “storia senza fine”](#)”

- [di un'aggravante al bivio tra legalità *in the books* e legalità *in action*](#)", in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, n. 2, pp. 143-162
- CONSULICH, Federico (2020): "[Così è \(se vi pare\). Alla ricerca del volto dell'illecito penale, tra legge indeterminata e giurisprudenza imprevedibile](#)", in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, n. 1, pp. 45-87
- CONSULICH, Federico e MIRAGLIA, Michela (2022): "[Costo del processo e fuga dalla giurisdizione. Il volto futuribile del processo penale in due topoi: la giustizia riparativa e l'ufficio per il processo](#)", in *DisCrimen*, 12 febbraio, pp. 1-23
- D'AMICO, Marilisa (2020): "[Gli amici curiae](#)", in *Questione Giustizia*, n. 4, pp. 122-136
- DE BLASIS Silvia (2023): "Un'indagine empirica per tassativizzare il fatto di lieve entità negli stupefacenti", in *Giurisprudenza italiana*, pp. 912-916
- DELLA BELLA, Angela e VIGANÒ, Francesco (2014): "[Convertito il d.l. n. 146/2013 sull'emergenza carceri. Il nodo dell'art. 73 co 5 t.u. stup.](#)", in *Diritto penale contemporaneo*, 24 febbraio
- DE VERO, Giancarlo (2020): *Corso di diritto penale. Parte generale* (Torino, Giappichelli)
- DI GIOVINE, Ombretta (2020): "[Stupefacenti: meglio "di tutta l'erba un fascio" oppure "un fascio per ogni erba"?](#)", in *La legislazione penale*, 27 febbraio, pp. 1-43
- DONELLI, Federico (2016): "Circostanze del reato e "tipicità negata" nella recente riforma del diritto penale degli stupefacenti", in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1879-1913
- DONINI, Massimo (2017): "Il diritto giurisprudenziale penale. Collisioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni dell'illecito interpretativo", in CADOPPI, Alberto (eds.), *Cassazione e legalità penale* (Roma, Dike), pp. 77-119
- FIDELBO, Giorgio (2022): "[Il diritto penale giurisprudenziale, la sua formazione, le sue caratteristiche](#)", in *questa Rivista*, n. 12, pp. 33-47
- FINOCCHIARO, Stefano (2020): "[Verso una giustizia costituzionale più "aperta": la Consulta ammette le opinioni scritte degli "amici curiae" e l'audizione di esperti di chiara fama](#)", in *questa Rivista*, 23 gennaio
- FUMU, Giacomo (2022): "L'ufficio per il processo", in SPANGHER, Giorgio (eds.): *La riforma Cartabia* (Pisa, Pacini Giuridica), pp. 861-879
- GAMBARDELLA, Marco (2019): "[Illeciti in materia di stupefacenti e riforma dei reati contro la persona: un antidoto contro le sostanze velenose](#)", in *Diritto penale contemporaneo*, 19 giugno, pp. 1-38
- GAMBARDELLA, Marco (2017): *Norme incostituzionali e nuovo sistema degli stupefacenti* (Roma, Sapienza Università Editrice)
- GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio (2012): *Introducción al derecho penal* (Madrid, Universitaria Ramón Areces)

- GIALUZ, Mitja e DELLA TORRE, Jacopo (2022): *Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia* (Torino, Giappichelli)
- GIUNTA, Fausto (2022): "[Un diritto penale necessariamente e strettamente giurisprudenziale](#)", in *DisCrimen*, 18 novembre, pp. 1-9
- GRILLO, Stefano (2012): "Le Sezioni Unite "prendono le misure" alla quantità ingente", in *Diritto penale e processo*, pp. 1488-1499
- HECKER, Bernd (2019): "§ 316", in SCHÖNKE, Adolf e SCHRÖDER, Horst (eds.): *Strafgesetzbuch. Kommentar* (München, C.H. Beck), pp. 3064-3075
- HEINE, Günter e HECKER, Bernd (2019): "§ 291", in SCHÖNKE, Adolf e SCHRÖDER, Horst (eds.): *Strafgesetzbuch. Kommentar* (München, C.H. Beck), pp. 2906-2917
- KINDHÄUSER, Urs (2017): "§ 291", in KINDHÄUSER, Urs et al.: *Strafgesetzbuch. Band 3. Besonderer Teil* (Baden Baden, Nomos), pp. 1261-1279
- KÖRNER, Harald Hans (2007): *Betäubungsmittelgesetz* (München, C.H. Beck)
- LANCIA Arianna e PACELLA Flavia (2022): "[Il fatto di lieve entità ex art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/1990: alla ricerca di un'interpretazione tassativizzante. Un'indagine empirica della giurisprudenza di legittimità nel triennio 2020-2022](#)", in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, n. 3, pp. 108-131
- LEO, Guglielmo (2004): "Criteri di misurazione della «quantità ingente» in materia di stupefacenti", in *Diritto penale e processo*, pp. 294-296
- LOMBARDI Filippo (2022): "[La Cassazione fissa le soglie quantitative per la lieve entità ex art. 73 co. 5 DPR 309/1990. Osservazioni a prima lettura](#)", in *Giurisprudenza penale web*, n. 12
- LUPO, Ernesto (2022a): "Sistema delle fonti, diritto giurisprudenziale e legalità penale", in *Cassazione penale*, pp. 404-418
- LUPO, Ernesto (2022b): "[Prospettive della legalità penale](#)", in *questa Rivista*, 12, pp. 105-119
- LUTFULLIN, Timur (2018): *Das strafrechtliche Bestimmtheitsgebot und Mengenbegriffe* (Baden Baden, Nomos)
- LUZZATI, Claudio (1990): *La vaghezza delle norme. Un'analisi del linguaggio giuridico* (Milano, Giuffrè)
- MAIELLO, Vincenzo (2022): "[Legalità della legge e dintorni: tra Consulta, Cassazione e auspici riformistici](#)", in *questa Rivista*, n. 12, pp. 121-131
- MANES, Vittorio (2018): "Dalla "fattispecie" al "precedente": appunti di "deontologia ermeneutica"", in *Cassazione penale*, pp. 2222-2249
- MANES, Vittorio (2012): "Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze", in INSOLERA, Gaetano e MANES, Vittorio (eds.), *La disciplina penale degli stupefacenti* (Milano, Giuffrè), pp. 59-122

- MANNA, Adelmo (1997): *La nuova legge sull'usura* (Torino, Utet)
- MANTOVANI, Ferrando (2020): *Diritto penale* (Milano, CEDAM)
- MARINUCCI, Giorgio, DOLCINI, Emilio, GATTA, Gian Luigi (2023): *Manuale di diritto penale. Parte generale* (Milano, Giuffrè)
- MARINUCCI, Giorgio e DOLCINI, Emilio (2001): *Corso di diritto penale* (Milano, Giuffrè)
- MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos (2016): *Derecho penal económico y de la empresa. Parte General* (Valencia, Tirant Lo Blanch)
- MASSARO, Antonella (2020): *Determinatezza della norma penale e calcolabilità giuridica* (Napoli, Editoriale scientifica)
- MILITELLO, Vincenzo (2014): "Profili penali e problemi politico-criminali dell'intervento multilivello sugli stupefacenti. Un confronto tra Italia, Spagna e Unione Europea", in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, pp. 85-109
- MOCCIA, Sergio (2001): *La "promessa non mantenuta". Ruolo e prospettive del principio di determinatezza/tassatività nel sistema penale italiano* (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane)
- MUÑOZ SÁNCHEZ, Juan (2008): "La evolución de la política criminal de drogas en España", in *Teoría & Derecho. Revista De Pensamiento jurídico*, pp. 209-227
- NISCO, Attilio (2017): "Principio di determinatezza e interpretazione in diritto penale: considerazioni teoriche e spunti comparatistici", in *Archivio penale*, n. 3, pp. 1-32
- PAGLIARO, Antonio (1973): "Legge penale", in *Enciclopedia del diritto*, XXIII (Milano, Giuffrè), pp. 1040-1054
- PALAZZO, Francesco (2021): "Sui rapporti tra clausole generali e diritto penale (una stridente contraddizione o un'inevitabile coesistenza?)", in SACCHI, Roberto (eds.): *Il ruolo delle clausole generali in una prospettiva multidisciplinare* (Milano, Giuffrè), pp. 1-24
- PALAZZO, Francesco (2014): "Il piccolo spaccio di stupefacenti può essere organizzato", in *Giurisprudenza italiana*, pp. 167-170
- PALAZZO, Francesco (1994): *Consumo e traffico degli stupefacenti. Profili penali* (Padova, Cedam)
- PALAZZO, Francesco (1993): "Legge penale", in *Digesto discipline penalistiche*, VII (Torino, UTET), pp. 338-370
- PALAZZO, Francesco (1989): "Elementi quantitativi indeterminati e loro ruolo nella struttura della fattispecie", in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1194-1223
- PALAZZO, Francesco (1987): "Tecnica legislativa e formulazione della fattispecie penale in una recente Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri", in *Cassazione penale*, pp. 230-253

- PALAZZO, Francesco (1979): *Il principio di determinatezza nel diritto penale* (Padova, Cedam)
- PELISSERO, Marco (2022): "[Prospettive della legalità penale](#)", in *questa Rivista*, n. 12, pp. 149-156
- PENCO Emmanuele (2023): *Soglie di punibilità ed esigenze di sistema* (Torino, Giappichelli)
- PENCO Emmanuele (2019): "Stupefacenti e fatto di lieve entità: la rilevanza dell'elemento quali-quantitativo nella pronuncia delle Sezioni unite", in *Giurisprudenza italiana*, pp. 667-675
- PIFFER, Guido (2021): *sub "art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309"*, in DOLCINI, Emilio e GATTA, Gian Luigi (dir.): *Codice penale commentato, IV, Artt. 650-734-bis. Leggi Complementari* (Milano, Wolters Kluwer), pp. 1082-1210
- PIOTTO, Alessandro Maria (2015): "La disciplina del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990: dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2012 alle recenti modi- fiche legislative", in MORGANTE, Gaetana (eds.): *Stupefacenti e diritto penale. Un rapporto di non lieve entità* (Torino, Giappichelli), pp. 133-154.
- PULIXI, Carlo Maria (2019): "Le aggravanti specifiche", in INSOLERA Gaetano et al. (eds.): *I reati in materia di stupefacenti. Fattispecie monosoggettive. Criminalità organizzata. Profili processuali*, (Milano, Giuffrè), pp. 367-413
- RAMÓN RIBAS, Eduardo (2016a): "Art. 368", in QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (dir.), *Comentarios a la parte especial del derecho penal* (Cizur Menor, Thomson Reuters), pp. 1449-1478.
- RAMÓN RIBAS, Eduardo (2016b): "Art. 369", in QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (dir.), *Comentarios a la parte especial del derecho penal* (Cizur Menor, Thomson Reuters), pp. 1478-1492
- RAMÓN RIBAS, Eduardo (2016c): "Art. 370", in QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (dir.), *Comentarios a la parte especial del derecho penal* (Cizur Menor, Thomson Reuters), pp. 1497-1506.
- ROMANO, Luisa (2014): "[La riforma della normativa di contrasto agli stupefacenti: osservazioni \(poche e sparse\) sulla legge 16 maggio 2014, n. 79. Ovvero tra novità, conferme e "sviste"](#)", in *Diritto penale contemporaneo*, 29 maggio 2014, pp. 1-15
- ROXIN, Claus e GRECO, Luís (2020): *Strafrecht. Allgemeiner Teil, I, Grundlagen. Der Aufbau der Verbrechenslehre* (München, C.H. Beck)
- RUGA RIVA, Carlo (2020): "Le Sezioni unite sull'ingente quantitativo di stupefacenti: dal giudice bocca della legge al giudice ventriloquo della legge", in *Giurisprudenza italiana*, pp. 2013-2017
- SANTANGELO, Alessandra (2022): *Precedente e prevedibilità. Profili di deontologia ermeneutica nell'era del diritto penale giurisprudenziale* (Torino, Giappichelli)

- SERRANO GÓMEZ Alfonso, SERRANO MAÍLLO Alfonso, SERRANO TÁRRAGA María Dolores, VÁZQUEZ GONZÁLEZ Carlos (2017): *Curso de derecho penal. Parte Especial* (Madrid, Dykinson)
- STAM, Fabian (2013): “Das “große Ausmaß” – ein unbestimmbarer Rechtsbegriff”, in *Neue Zeitschrift für Strafrecht*, pp. 144-147
- TORIELLO Michele (2021): *Produzione e traffico di sostanze stupefacenti* (Milano, Giuffrè)
- TORIELLO Michele (2019): “Il fatto di lieve entità è configurabile anche in caso di detenzione di sostanze stupefacenti di diversa specie: i principi di diritto affermati con la sentenza Murolo”, in *Cassazione penale*, 1987-2008
- UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (2023): “[Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in relazione al fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309](#)”, in *questa Rivista*, 27 aprile
- VIGANÒ, Francesco (2014): “[Convertito in legge il d.l. n. 36/2014 in materia di disciplina degli stupefacenti, con modifiche \(tra l’altro\) al quinto comma dell’art. 73](#)”, in *Diritto penale contemporaneo*, 19 maggio
- ZIESCHANG, Frank (2017): “§ 316”, in KINDHÄUSER, Urs et al.: *Strafgesetzbuch. Band 3. Besonderer Teil* (Baden Baden, Nomos), pp. 1757-1771